UMAN24

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

2016
MARZO

ANTINCENDIO
La gestione tecnica della sicurezza antincendio

NORMATIVA
La nuova norma riguardante i depositi di gas naturale e biogas

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA ANIMA
FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE
CONFINDUSTRIA

IN COLLABORAZIONE CON
GRUPPO 24 ORE

Sommario

MANUTENZIONE CERTIFICATA DA ENTE TERZO
Continuano in questo numero di UMAN24 le presentazioni e le interviste alle ***Aziende che hanno aderito alla Manutenzione Certificata da Ente Terzo.***

4

INTERVISTA-1
MANUTENZIONE CERTIFICATA DA ENTE TERZO
Incontriamo le Aziende che hanno aderito: Intervista alla ***ESTINTORI BOSICA Srl***

5

INTERVISTA-2
MANUTENZIONE CERTIFICATA DA ENTE TERZO
Incontriamo le Aziende che hanno aderito: Intervista alla ***U.A.L. Torino S.a.s.***

7

NEWS

9

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO
LA GESTIONE TECNICA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Il mantenimento dei livelli di sicurezza antincendio raggiunti per ogni attività è un obbiettivo da perseguire nel tempo. La gestione della sicurezza antincendio (GSA) rappresenta la misura antincendio organizzativa atta a garantire il predetto obbiettivo.
(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 14 gennaio 2016)

20

NORMATIVA
LA NUOVA NORMA RIGUARDANTE I DEPOSITI DI GAS NATURALE E BIOGAS
Sulla Gazzetta Ufficiale n.35 del 12 febbraio 2016 è stato pubblicato il decreto 3 febbraio 2016; si tratta di un provvedimento molto atteso che regolamenta depositi di gas naturale, che hanno avuto uno sviluppo rilevante, in particolare i depositi biogas.
(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 25 febbraio 2016)

29

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – IV SEZIONE PENALE - SENTENZA 21 GENNAIO 2016 N. 2544
DELL'INFORTUNIO RISPONDE ANCHE L'AZIENDA, PER ILLECITO AMMINISTRATIVO
(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 26 gennaio 2015)

43

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - SENTENZA 19 GENNAIO 2016, N. 836
SICUREZZA SUL LAVORO E TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
(Elio Cherubini, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 10 febbraio 2016)
45

RASSEGNA NORMATIVA
LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.
47

PUNTO NORME
LE PRINCIPALE NORME TECNICHE PUBBLICATE
55

ESPERTO RISPONDE
56

CALENDARIO
GLI EVENTI E GLI INCONTRI UMAN DA MARZO AD APRILE 2016
58

Chiuso in redazione il 4 marzo 2016

La manutenzione certificata da Ente terzo

Continuano in questo numero di UMAN24 le presentazioni e le interviste alle **Aziende che hanno aderito alla Manutenzione Certificata da Ente Terzo**.

Come illustrato nel **numero 3 di UMAN24** la Manutenzione Certificata da Ente Terzo – che non si sovrappone ai sistemi di gestione per la qualità né si sostituisce ai controlli previsti dagli Organi dello Stato preposti alle verifiche del rispetto delle leggi - verifica che le Aziende di Manutenzione abbiano tutti i **requisiti, le attrezzature e le procedure necessarie** per effettuare la manutenzione degli estintori, dei componenti di reti d'idranti e delle porte tagliafuoco in modo corretto e soprattutto è in grado di definire **il corretto bilancio tra quanto acquistato, quanto venduto e quanto smaltito**.

E' quindi uno schema di certificazione volontario atto a verificare che la manutenzione di estintori, idranti, porte tagliafuoco venga eseguita secondo criteri "di qualità" definiti.

Questo **strumento semplicissimo a "carattere volontario"** è una "rivoluzione copernicana", in grado di aiutare:

- Le **Aziende di Manutenzione**, che possono ricorrervi per **promuovere la propria capacità di lavorare** e per **sviluppare** le proprie **prospettive di crescita.**

- I **Committenti** che hanno a disposizione uno strumento di tutela importante con cui pesare il grado di efficienza e di correttezza operativa dell'Azienda di Manutenzione che intendono ingaggiare, investendo in modo corretto le proprie risorse finanziarie.

La Manutenzione certificata da Ente Terzo avrà diversi vantaggi perché:

- Farà bene al mercato per la sua capacità di trasparenza.
- Farà bene all'attività delle Aziende di manutenzione.
- Farà bene anche al Paese, aiutando a contrastare l'evasione e le truffe.

Intervista-1

Manutenzione certificata da Ente terzo - Incontriamo le Aziende che hanno aderito

ESTINTORI BOSICA Srl

Parliamo con **Tina Bosica**, Amministratore Delegato di **ESTINTORI BOSICA.**

Per quale motivo Estintori Bosica ha aderito allo schema ICIM "Manutenzione Certificata da Ente Terzo"?

Il servizio di manutenzione Certificata da Ente Terzo è una "certificazione" che in ambito nazionale da un valore aggiunto alla azienda in termini di sicurezza oltreché di garanzia del proprio operato. È una comprova di tutto il lavoro che da anni Antincendio Bosica sta mettendo a disposizione dei propri clienti e che non aveva risalto rispetto a coloro che pur non operando con la stessa "qualità" riuscivano a colmare tale mancanza in quanto non c'era un termine di paragone che qualificasse tale procedure di lavoro. Con questa certificazione si è reso possibile dimostrare quello che si è sempre fatto in Antincendio Bosica giustificando la professionalità del servizio volto ai clienti oltreché le competenze del personale che eroga tale servizio.

Quali sono le sue aspettative nei confronti di questa certificazione?

Le aspettative future sono rivolte a fare sempre più chiarezza e distinzione tra chi è riuscito ad ottenere tale certificazione rispetto a chi (per vari motivi) non riesce a soddisfare i presupposti della certificazione e rendere più visibile all'utente finale tale strumento. Oggi tale concetto è noto agli operatori del settore, il presupposto è che tale concetto si estenda anche ai clienti nonché ai consulenti dei clienti che oggi si trovano di fronte a scelte per le aziende e molte volte non hanno le conoscenze appropriate.

Bosica è frutto della tradizione ed esperienza di oltre 40 anni nel mercato dell'antincendio. Bosica è un marchio storico in Abruzzo, Marche e Molise. Tradizione ed esperienza nel segno della continuità lavorativa, ampio assortimento e costanti investimenti in innovazione e formazione sono stati i passaggi chiave per la fornitura di servizi dai livelli elevati di professionalità.

Bosica è partner della rete nazionale Universo Gold, una rete di manutentori specializzati nell'antincendio con l'obiettivo di dare una nuova visione al mercato della sicurezza fondato su competenza e qualità.

ESTINTORI BOSICA
Via dei Castani (Zona Ind.) - 64014 Martinsicuro (TE)
web: www.bosica.it

Intervista-2

Manutenzione certificata da Ente terzo - Incontriamo le Aziende che hanno aderito

U.A.L. - TORINO S.a.s. di Di Grigoli Giovanni &C.

Parliamo con **Giovanni Di Grigoli,** titolare di **U.A.L. TORINO**

Per quale motivo U.A.L. Torino ha aderito allo schema ICIM "Manutenzione Certificata da Ente Terzo"?

La 'Manutenzione Certificata da Ente Terzo" rappresenta secondo noi l'occasione per mettere a frutto l'impegno profuso dall'Azienda negli ultimi anni nell'effettuare la manutenzione antincendio secondo le norme di riferimento e dimostrare all'Utenza che la correttezza e l'etica sono un Valore.

La diffusione di questa e di altre forme di certificazione volontaria porteranno in futuro ad una crescita qualitativa del mercato delle manutenzioni antincendio, con conseguente eliminazione/limitazione delle situazioni scandalose che attualmente si verificano.

Quali sono le sue aspettative nei confronti di questa certificazione?

Ci aspettiamo che la certificazione diventi un valore aggiunto per le aziende che l'hanno ottenuta. E' importante che l'iniziativa abbia un'ampia diffusione mediatica, dai professionisti all'utenza finale, dato che più l'intero sistema è consapevole dell'esistenza e validità di questo tipo di strumenti e più possiamo tutti insieme contribuire nel modo migliore alla Sicurezza.

La UAL TORINO nasce nel 1958, come azienda specializzata nella produzione e vendita di segnaletica di sicurezza. Negli anni ampia la propria attività commercializzando prodotti per la sicurezza e l'antincendio. Negli anni, seguendo l'evoluzione normativa in materia, introduce il servizio di manutenzione su cui, negli anni, vengono investite importanti risorse. Attualmente la manutenzione è tra le principali attività, per la quale sono impegnati in maniera continuativa 3 tecnici manutentori

UAL TORINO
Via Milano, 28 – 10095 Grugliasco (TO)
web: www.ualtorino.it/

News

Antincendio

Le nuove norme sulle attrezzature a pressione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2016 è stato pubblicato il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 che attua la direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzatura a pressione.

Ecco una breve mappa del provvedimento:

- Articoli 1 e 2: modificano radicalmente la precedente normativa disciplinata dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93;

- Articolo 3: definisce la decorrenza delle nuove regole, che dovranno essere applicate dal 19 luglio 2016; inoltre in tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla precedente direttiva (97/23/CE) sono sostituiti con la nuova (2014/68/UE);

- Articolo 5: esclude oneri finanziari a carico dell'Amministrazione statale;

- Allegato A: disciplina i requisiti essenziali di sicurezza (Allegato I), le tabelle di valutazione della conformità (Allegato II) e le procedure di valutazione di conformità (Allegato III);

- Allegato B: definisce gli elementi essenziali della dichiarazione di conformità.

(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 4 marzo 2016)

Nuove proroghe nella prevenzione incendi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016 è stata pubblicata la legge 25 febbraio 2016, n. 21 di conversione del d.l. 30 dicembre 2015, n. 210 (decreto milleproroghe 2015).

Tra i termini di cui è stata disposta la proroga ce ne sono due in materia di prevenzione incendi; nel dettaglio i termini prorogati sono quelli relativi alle scuole e alle strutture turistico-ricettive.

Scuole
Il nuovo Milleproroghe convertito ha previsto all'articolo 4 che l'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici deve essere previsto non oltre il 31 dicembre 2016.

Strutture turistico ricettive-alberghiere
Il termine di adeguamento delle strutture turistico ricettive-alberghiere con oltre venticinque posti letti già prorogato da altri provvedimenti è stato fissato al 31 dicembre 2016.

(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 1 marzo 2016)

Omologazione di materiali: nuovi criteri interpretativi

Con Circolare n. 1 del 24 febbraio 2016, il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, ha fornito una specifica e dettagliata interpretazione dei criteri di rilascio dell'omologazione di manufatti imbottiti o, in generale, di prodotti di arredamento che, in linea con i principi ispiratori del D.M. 26 giugno 1984, permetta di offrire un quadro regolatorio chiaro ed univoco soprattutto in relazione ai profondi mutamenti che hanno caratterizzato in questi ultimi tempi il mercato di riferimento, contraddistinto da un continuo sviluppo tecnologico e dall'introduzione di nuovi materiali con design sempre più ricercati e innovativi.

La circolare affronta quindi casi specifici di arredi ampiamente diffusi nel nostro Paese - quali i materiali di finitura di mobili imbottiti, i "materiali di chiusura" di mobili, le sedie imbottite con seduta o schienale in materiale non rigido, le sedie non imbottite con seduta e schienale in materiale non rigido, i supporti imbottiti di materassi, le testiere imbottite, i coprimaterassi e i materassi sfoderabili - specificando e chiarendo i requisiti necessari.

Relativamente ai materiali di finitura di mobili imbottiti, la Circolare in commento evidenzia che possono essere utilizzati materiali di finitura differenti da quelli che costituiscono il composito da sottoporre a prova, privi di caratteristiche di reazione al fuoco, a condizione che gli stessi abbiano carattere residuale, ovvero costituiscano non più del 10 % della superficie totale composta dalla seduta e dallo schienale. Nel caso in cui i materiali di finitura superino tale, occorre che gli stessi siano di classe 1 di reazione al fuoco al fine di limitare la propagazione di eventuali fronti di fiamma. Viene poi specificato che non è considerato "materiale di finitura" il materiale non rigido (materiale tessile, cuoio o superficie discontinua tipo rete o realizzata con materiali intrecciati) costituente seduta e/o schienale del mobile imbottito, a condizione che, alla richiesta di omologazione ovvero di estensione di omologazione, sia allegata idonea dichiarazione a firma del rappresentante legale della società attestante che i materiali di finitura utilizzati non superino il suddetto limite del 10%.

La Circolare affronta poi il tema dell'utilizzo di "materiali di chiusura" di mobili imbottiti (quali sedie imbottite, divani, divani-letto, poltrona-letto, sommier) ed evidenzia che, nella realizzazione della chiusura della parte sottostante della seduta, a volte, viene utilizzato un materiale non imbottito. A tale materiale di chiusura, qualora tessile, si dovrà essere richiesta la classe 1 di reazione al fuoco per l'impiego "sipari, drappeggi e tendaggi". La posizione e i riferimenti del "materiale di chiusura" della seduta di mobili imbottiti dovranno essere indicati nei disegni illustrativi del manufatto o dei manufatti (se si tratta di una serie) allegati alla domanda di omologazione (nei casi di estensione dell'omologazione).

Relativamente alle sedie imbottite con seduta o schienale in materiale non rigido (materiale tessile, cuoio o superficie discontinua tipo rete o realizzata con materiali intrecciati), i Vigili del fuoco chiariscono che esse rientrano nel campo di applicazione del D.M. 26 giugno 1984 e sono, quindi, classificate in classe IM. Il materiale non rigido costituente seduta o schienale deve invece essere di classe I di reazione al fuoco da determinarsi in esito alle norme UNI 8457 (ottobre 1987) + UNI 8457 /A1 (maggio 1996) verticale senza supporto incombustibile e UNI 9174 (ottobre 1987) + UNI 9174/A1 (maggio 1996) a parete senza supporto incombustibile. Qualora il materiale non rigido, costituente seduta o schienale, fosse tessile, allora lo stesso potrà essere di classe 1 di reazione al fuoco per l'impiego "sipari, drappeggi e tendaggi".

Con riferimento ai supporti imbottiti di materassi (sommier), viene preliminarmente considerato come negli ultimi anni le ditte produttrici di sommier abbiano indirizzato la produzione su una circoscritta gamma di tipologie riconducibili ad un elemento orizzontale delimitato dalla testiera e dalla eventuale pediera. La predetta standardizzazione consente ora di omologare i sommier in serie di manufatti e di semplificare la relativa procedura amministrativa sostituendo i disegni dei vari modelli con la dichiarazione del produttore allegata alla presente. La Circolare evidenzia quindi che sulla dichiarazione e sugli eventuali disegni illustrativi costituenti la documentazione

supplementare dovrà essere apposto, a cura del laboratorio certificatore, lo specifico riferimento al certificato di reazione al fuoco emesso per il singolo modello.

Le testiere imbottite commercializzate con propria denominazione commerciale, ed impiegate a parete nelle pertinenti condizioni di posa in opera, sono invece considerate rivestimento di parete e, come tali, classificate in esito ai metodi di prova previsti dal D.M. 26 giugno 1984 come modificato dal DM 03/09/2001. Viene poi chiarito che, nel caso in cui la testiera imbottita faccia parte integrante del sommier e come tali commercializzati con un'unica denominazione commerciale, il sommier con testiera è classificato in classe IM in esito al metodo di prova UNI 9175 (ottobre 1987) + UNI 9I75/FA1 (luglio 1994) previsto dal D.M. 26 giugno 1984 come modificato dal D.M. 3 settembre 2001.

La circolare in commento affronta, infine, la questione dei coprimaterassi e dei materassi sfoderabili. Quanto ai primi si evidenzia che i prodotti utilizzati per impiego coprimaterasso possono essere provati secondo quanto indicato nella Circolare n. 22 del 24 Novembre 2003 - "DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 - Omologazione di copriletti e coperte ai fini della reazione al fuoco". Detti materiali, che vengono assimilati ai materiali di arredamento, saranno omologati con impiego unico "copriletto, coperta". Quanto, invece ai materassi sfoderabili, essi rientrano nel campo di applicazione del D.M. 26 giugno 1984 in quanto prodotti imbottiti che vengono omologati nella loro interezza.
(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 25 febbraio 2016)

I nuovi contenuti dei corsi di specializzazione in prevenzione incendi

Emanata dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica la circolare 2 febbraio 2016, n. 1284 che aggiorna i contenuti dei corsi base di specializzazione in prevenzione incendi dei corsi e dei seminari di aggiornamento. Il contenuto della formazione si articola in 13 moduli, ciascuno dei quali è suddiviso in lezioni; i moduli sono:

1. Obiettivi, direttive, legislazione e regole tecniche di prevenzione incendi (6 ore);

2. Fisica e chimica dell'incendio (6 ore);

3. Tecnologia dei materiali e delle strutture di protezione passiva (14 ore);

4. Tecnologia dei sistemi e degli impianti di protezione attiva – Sicurezza degli impianti tecnologici (16 ore);

5. Valutazione del rischio incendio e Gestione della sicurezza antincendio (14 ore);

6. Procedure di prevenzione incendi (3 ore);

7. Approccio ingegneristico e sistema di gestione della sicurezza (8 ore);

8. Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (2 ore);

9. Attività a rischio di incidente rilevante (2 ore);

10. Progettazione in mancanza di regole tecniche (7 ore);

11. Progettazione in presenza di regole tecniche – Attività di tipo civile (22 ore);

12. Progettazione in presenza di regole tecniche – Attività di tipo industriale (16 ore);

13. Visita presso un'attività soggetta (4 ore).

La durata complessiva della formazione deve essere di 120 ore, mentre è stato eliminato il vincolo relativo al numero massimo di discenti precedentemente limitato a 60 unità.
(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 4 febbraio 2015)

Sicurezza sul lavoro

L'attività di controllo del pericolo di incidenti rilevanti

Con la nota 12 febbraio 2016, n. 1834 la Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Ministero dell'Interno ha inviato a tutte le Direzioni Regionali le indicazioni circa il Piano Nazionale delle ispezioni sui sistemi di gestione sicurezza negli stabilimenti a rischio incidente rilevante, per il triennio 2016-2018.

Il D.lgs. 26 giugno 2016, n. 105 ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, affidando alla Direzione Centrale e Sicurezza Tecnica dei Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Sicurezza Ambientale (ISPRA), il compito di redigere un piano nazionale delle ispezioni riguardante tutti gli stabilimenti di soglia superiore siti nel territorio nazionale; allo stesso modo è stato demandato ai Comitati Tecnici Regionali (CTR) l'incarico di redigere, sulla base del precedente piano, un programma annuale delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti ubicati nel territorio di competenza e di comunicare al Ministero dell'Ambiente e per conoscenza alla Direzione indicata dal D.lgs. 105/2015 entro il 28 febbraio ogni anno.

Le indicazioni che la Direzione fornisce alle Direzioni Regionale sono precise e vincolanti.

In tale programma dovrà essere indicata la frequenza delle visite per ogni stabilimento da stabilirsi sulla base di una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante seguendo i seguenti criteri:

a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;

b) risultanze delle ispezioni precedenti;

c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;

d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (effetto domino);

e) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

f) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;

g) pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.

Chiaramente questi sono criteri di massima ed ogni CTR avrà la facoltà di articolarli ulteriormente e attribuire un peso correlato alle informazioni in suo possesso e all'esperienza accumulata.

Il Piano consentirà a ciascun CTR di stabilire, sulla base dell'individuazione del livello di priorità di ogni stabilimento, il numero di ispezioni da programmare nell'anno, derivante dalla somma degli stabilimenti che necessitano di ispezione con frequenza annuale, più il 50% degli stabilimenti che necessitano di ispezione con frequenza biennale, più il 33% degli stabilimenti che necessitano di ispezione con frequenza triennale; a tale somma dovranno essere aggiunti eventuali altri stabilimenti cosi come descritto al punto 2.5 del Piano stesso.

Dopo la stesura del programma, il Presidente del CTR, sulla base delle indicazioni degli Enti di appartenenza, designerà i componenti delle commissioni ispettive, che dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti al punto 7 dell'allegato H del D.lgs. 105/15 e gli eventuali uditori.

La nota ricorda che le commissioni dovranno essere composte da tre dirigenti o funzionari tecnici appartenenti rispettivamente al CNVVF, all'INAIL e all'ARPA; nel caso in cui non sia disponibile presso l'ARPA personale in possesso dei requisiti sopra indicati, si fara ricorso a personale dell'ISPRA. Per le ispezioni negli stoccaggi sotterranei in terraferma di gas naturale le commissioni dovranno essere composte da tre dirigenti o funzionari tecnici appartenenti rispettivamente al CNVVF, all'ARPA e all'UNMIG.

Un ultima attribuzione demandata ai CTR è quella di adottare tutte le iniziative utili ad assicurare il coordinamento con le competenti strutture delle Regioni al fine di armonizzare il sistema ispettivo, in coerenza a quanto indicato all'art. 27 del D.lgs. 105/15.
(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 22 febbraio 2016)

I dati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

Dal 1° gennaio al 31 marzo i medici competenti devono trasmette per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Tali informazioni devono essere elaborate evidenziando le differenze di genere e devono comprendere i dati identificativi dell'azienda, i dati identificativi del medico competente, i rischi cui sono esposti i lavoratori, i protocolli sanitari adottati, gli infortuni denunciati, le malattie professionali segnalate e la tipologia dei giudizi di idoneità.

Si ricorda che i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni sono stati definiti con il d.m. del 9 luglio 2012 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 luglio 2012 e modificato dal d.m. del 6 agosto 2013 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 212 del 10 settembre 2013).

L'Inail, in proposito, ha predisposto un applicativo web, in base all'intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 (atto n.153/CU), strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l'inserimento dei dati così come previsto dall'allegato II (All. 3 B del D.Lgs. 81/2008) del decreto interministeriale del 9 luglio 2012.

Attraverso l'uso nazionale dell'applicativo si mira a perseguire i seguenti obiettivi:

– adempimento all'obbligo dell'articolo 40 del Testo Unico sicurezza relativo alla comunicazione dei dati di sorveglianza sanitaria;
– dotazione di un unico strumento di lavoro su tutto il territorio per la raccolta e la trasmissione dei dati;
– standardizzazione delle modalità di compilazione dell'allegato 3B;
– gestione del flusso comunicativo tra i soggetti coinvolti: Medico Competente, ASL, Regione, INAIL.
(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 17 febbraio 2015)

Pile e accumulatori: approvato un decreto legislativo

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 11 febbraio 2016, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE sulle pile, gli accumulatori e i relativi rifiuti di questi prodotti.

Questo provvedimento, che consente all'Italia di risolvere positivamente la procedura d'infrazione n 439 che si era instaurata per il mancato recepimento della direttiva europea 56 del 2013, è stato predisposto ai sensi della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge di delegazione europea 2014, al fine di attuare la direttiva 2013/56/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione.

Il decreto apporta modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, con il quale è stata data attuazione alla prima direttiva europea in materia di pile ed accumulatori, la direttiva 2006/66/CE, al fine di adeguarne il contenuto alle successive norme europee.

Inoltre, tenuto conto delle modifiche intervenute nella normativa nazionale di attuazione della direttiva 2012/19/CE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sostituisce i riferimenti al decreto legislativo n.151 del 2005 in quanto abrogato, in massima parte, dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 15 febbraio 2015)

Mediazione, contratti e appalti fuori dal penale

Non tutti i reati puniti con la multa o l'ammenda sono stati depenalizzati. Infatti, le violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro punite con l'ammenda sono escluse dal campo di applicazione del Dlgs 8/2016, entrato in vigore il 6 febbraio scorso.

Lo stabilisce l'allegato al citato decreto legislativo il quale, nell'elencare le disposizioni escluse dal proprio campo di applicazione, si riferisce espressamente anche al Dlgs 81/2008 (Tu sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). Tuttavia l'elencazione non si ritiene esaustiva, stante che sono ancora in vigore disposizioni di legge in materia di sicurezza (ad esempio il Dpr 323/1956 in materia di lavori in sotterranei e il Dlgs 230/1995 in fatto di protezione sanitaria da radiazioni ionizzanti) che prevedono l'applicazione dell'arresto o dell'ammenda. Sono comunque numerose le altre disposizioni di legge in materia di lavoro rientranti nella depenalizzazione.

Il ministero del Lavoro con la circolare 6/2016 del 5 febbraio scorso ha provveduto ad elaborare un elenco degli illeciti oggetto di depenalizzazione, le relative nuove sanzioni nonché l'indicazione specifica delle ipotesi per le quali è possibile adottare il provvedimento di diffida obbligatoria ex articolo 13 Dlgs 124/2004 che consente il pagamento della sanzione amministrativa nell'importo minimo.

Rientrano nel nuovo sistema sanzionatorio le varie fattispecie che seguono. Si fa riferimento a qualsiasi opera di mediazione nonché di discriminazione, anche di genere, ai fini dell'assunzione al lavoro, l'inquadramento contrattuale, la progressione di carriera, nonché alla formazione ed orientamento professionale. Per tali violazioni la sanzione amministrativa è da 5mila a 10mila euro. Nessuna di queste è diffidabile. Tuttavia, sarà sempre possibile il pagamento in misura ridotta pari ad un terzo del massimo (articolo 16 legge 689/1981).

Sono inoltre interessate alla depenalizzazione le varie tipologie di somministrazione di mano d'opera, disciplinate dal Dlgs 276/2003, che vengono svolte in forma irregolare, o per la illecita attività, in quanto priva di autorizzazione, dell'agenzia o presunta tale. Anche in queste ipotesi può essere esercitata la diffida e la nuova sanzione è da 5mila a 10mila euro. Quest'ultima viene elevata invece da 5mila a 50mila euro, quando l'utilizzatore ricorre ad agenzie non autorizzate.

Sia l'appalto che il distacco irregolare, che di solito mascherano una somministrazione illecita, sono puniti con la sanzione amministrativa da 5mila a 50mila euro e anche in tali casi le violazioni non sono diffidabili.

In tema di collocamento obbligatorio (disabili) le violazioni residuate nel campo penale, ora depenalizzate, riguardano la mancata assunzione dei massaggiatori o masso fisioterapista cieco da parte delle case di cura con non meno di 200 posti letto, nonché gli stabilimenti termali privati. Ora le nuove sanzioni applicabili sono da 5mila a 50mila euro e le violazioni sono diffidabili, per cui è possibile definire la procedura sanzionatoria, dopo aver adempiuto alla prescrizione, previo pagamento della sanzione in misura minima. La sanzione si riduce invece da 5mila a 10mila euro quando la violazione è formale e consiste nell'omesso o ritardato invio della comunicazione annuale, al ministero del Lavoro, riguardante l'adempimento all'obbligo di tali assunzioni, se dovute. Anche in questo caso la violazione è diffidabile.

L'ultima trance riguarda le azioni fraudolenti finalizzate a procurare a sé od a terzi prestazioni previdenziali o assistenziali altrimenti non dovute. Il riferimento è agli agenti e rappresentanti di commercio, nonché ai giornalisti professionisti. In tal caso la sanzione è amministrativa è da 5mila a 10mila euro e non è possibile la diffida. La sanzione invece è da 5mila a 50mila euro per chi compie tali atti per fruire di prestazioni economiche per malattia e per maternità non spettanti, ovvero per periodi e in misura superiore a quelli spettanti. Anche per quest'ultima fattispecie non è operabile la diffida.
(Luigi Caiazza, Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi - Focus, 10 febbraio 2015)

Bando Isi 2015: inserimento online del progetto

L'Inail comunica che a partire dal 1° marzo 2016 e fino alle ore 18:00 del 5 maggio 2016 sarà disponibile, nella sezione "accedi ai servizi online", la procedura informatica per l'inserimento dei progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tramite la procedura le imprese registrate potranno:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;

- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;

- salvare la domanda inserita;

- effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "invia".
(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 4 febbraio 2015)

Dpi: in arrivo nuove norme dall'Unione europea

Il 13 gennaio 2016 è stato definitivamente approvato il nuovo Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Il nuovo Regolamento abroga la direttiva europea 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale adottata nell'ambito della realizzazione del mercato interno al fine di armonizzare i requisiti di salute e di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (DPI) in tutti gli Stati membri e di eliminare gli ostacoli al commercio dei DPI tra gli Stati membri.

Come la precedente Direttiva, il Regolamento stabilisce le procedure e i compiti assegnati ai fabbricanti di DPI per arrivare alla certificazione CE di tipo dei dispositivi di protezione individuale introducendo alcune novità procedurali e, tra l'altro, la scadenza degli attestati di certificazione CE. **(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 4 febbraio 2016)**

Sostanze chimiche: nuovi strumenti per saperne di più

L'ECHA, l'Agenzia europea che assiste le società affinché si conformino alla legislazione, promuovendo l'uso sicuro delle sostanze chimiche e fornendo informazioni sulle sostanze chimiche, ha comunicato il rilascio di un nuovo strumento per conoscere la composizione e la pericolosità delle sostanze chimiche che quotidiano sono utilizzate nei processi di produzione.

Si tratta delle Infocard che fornisce un breve profilo della sostanza chimica e i dati completi di origine.

Le informazioni sono disponibili a tre livelli; il primo è una sintesi delle principali informazioni su una sostanza chimica. Gli utenti possono leggere sulle sostanze chimiche cui sono esposti, dove vengono comunemente utilizzati, la loro pericolosità e le precauzioni che potrebbero aver bisogno di prendere; il secondo approfondisce le proprietà salutari, e chimico-fisiche umane ambientali della sostanza chimica, fornendo una panoramica di facile utilizzo delle informazioni raccolte per ciascuna sostanza sotto le diverse normative chimiche.

Il terzo e ultimo completa il quadro con i dati di origine, i dati grezzi presentate dalle imprese all'ECHA nei fascicoli di registrazione REACH e le notifiche alle classificazioni e delle etichettature. **(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 25 gennaio 2016)**

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Dal 1° gennaio 2016 è in vigore la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi - pari al 16,61% - dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Tale misura trae origine dall'art. 1, comma 128, della legge 147/2013 che ha disposto che, con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La stessa legge ha inoltre stabilito che la riduzione è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2014, su proposta dell'Inail, contenuta nella determina presidenziale n. 67 dell'11 marzo 2014, sono state definite le modalità di applicazione ed è stata fissata la percentuale di riduzione per il 2014.

L'art. 3 del citato decreto ha stabilito, al comma 2, che per i successivi anni 2015 e 2016 la percentuale di riduzione è aggiornata con determina del presidente dell'Inail, approvata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro la fine dell'anno precedente quello di riferimento.

1. Riduzione percentuale per il 2016

La riduzione dei premi e dei contributi per l'anno 2016 - fissata nella misura pari al 16,61% - è stata disposta con decreto del Ministero del Lavoro 30 settembre 2015, che ha approvato la determina Inail n. 283 del 27 luglio 2015.

I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.

Per l'anno 2016 rientrano nella prima fattispecie le lavorazioni con data inizio precedente al 3 gennaio 2014 e nella seconda quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2014.

La percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza del 2016. Per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione stabilita per detto anno si applica quindi alla rata anticipata dovuta per 2016 e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l'autoliquidazione nel 2017.

Con riferimento alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che hanno già presentato ed è stata accettata nel corso del biennio di riferimento, l'istanza ex art. 20 delle M.A.T., la riduzione sarà automaticamente applicata per l'anno 2016 nella misura del 16,61%, senza presentazione di una nuova istanza.

Per quanto riguarda i criteri di applicazione e le modalità di calcolo della riduzione si fa integrale rinvio alle circolari n. 25 del 7 maggio 2014 e n. 32 del 1° luglio 2014 relativamente ai contributi agricoli.

2. Modalità applicative della riduzione

2.1 Soggetti con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, tenuti al calcolo dei premi assicurativi con la modalità prevista dall'art. 41 T.U. 1124/1965

I soggetti con lavorazioni iniziate da oltre un biennio e che provvedono al calcolo del premio assicurativo con la modalità prevista dall'art. 41 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al citato DPR 30 giugno 1965, n. 1124, ed inquadrati nelle gestioni tariffarie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, beneficiano della riduzione per quelle lavorazioni per le quali nell'anno di riferimento l'Inail ha comunicato, ai sensi dell'art. 28, comma 3, secondo periodo, del citato Testo Unico e dell'articolo 23 delle Modalità per l'Applicazione delle Tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi (M.A.T.), di cui al Decreto ministeriale del 12 dicembre 2000, tassi applicabili di tariffa inferiori o almeno pari rispetto ai tassi medi delle tariffe vigenti.

I soggetti tenuti al pagamento del premio supplementare per la silicosi e l'asbestosi, beneficiano anche della riduzione sul premio supplementare, qualora siano destinatari della riduzione sul premio ordinario connesso al premio supplementare e nella stessa misura fissata per il predetto premio ordinario.

2.2. Soggetti che assolvono all'obbligo assicurativo tramite premi speciali unitari, imprese del Settore Navigazione, assicurati nella Gestione Agricoltura e assicurati nella gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze radioattive, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio

I soggetti che assolvono all'obbligo assicurativo tramite premi speciali unitari ex art. 42 del citato Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, le imprese del Settore Navigazione, gli assicurati nella gestione Agricoltura, nonché i soggetti assicurati nella Gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze radioattive, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, beneficiano nell'anno di riferimento della riduzione se per l'attività svolta l'Indice di Gravità Aziendale (IGA), calcolato annualmente dall'Inail e reso disponibile agli interessati, risulti inferiore o uguale all'Indice di Gravità Medio (IGM) della categoria, Gestione assicurativa, polizza speciale/classe di rischio di riferimento.

L'Indice di Gravità Medio che esprime il numero di giornate di lavoro perse mediamente da ciascun addetto-anno a seguito di un infortunio in ambiente di lavoro o di una malattia professionale, quantificate sulla base di convenzioni internazionali recepite dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), attraverso la norma n.7249/2007, è elaborato sulla base della seguente formula:

IGM=(T+P+M)/E

- Inabilita temporanea (T): giornate effettivamente perdute, compresi i giorni di carenza;
- Inabilità permanente (P): 75 giornate perdute per ogni grado di inabilità;
- Morte (M): 7500 giornate perdute per ciascun evento mortale.

Gli esposti (E) sono rappresentati dagli addetti-anno ossia quelli equivalenti ad una esposizione annua di rischio.

Gli Indici di Gravità Medi, calcolati per ciascuna delle categorie, Gestione assicurativa, polizza speciale/classe di rischio di riferimento, sono fissati nella tabella 1 della determina Inail 11 marzo 2014, n. 67 - e rimangono in vigore per tutto il triennio 2014-2016.

Gli Indici di Gravità Aziendale sono elaborati annualmente dall'Inail sulla base degli stessi parametri utilizzati per gli Indici di Gravità Medi**.**

2.3. Soggetti che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio

La riduzione per i premi e contributi di cui al punto 1 della determina Inail 11 marzo 2014, n. 67 (Gestione Industria, ivi compresa l'assicurazione per i marittimi e contributi dovuti per la Gestione Agricoltura nonché premi relativi all'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 93, escluse le tipologie di premi e contributi espressamente indicati al terzo periodo, comma 128, dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2013 n. 147) si applica anche a favore dei soggetti tenuti all'obbligo assicurativo per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, che dimostrino l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'applicazione della riduzione, riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica, è regolamentata dalle disposizioni contenute negli articoli 19 e 20 delle Modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi (M.A.T.), di cui al Decreto ministeriale 12 dicembre 2000, anche ai fini della durata massima del beneficio.

3. Modalità operative dell'applicazione della riduzione
La riduzione si applica in uguale misura a tutte le fattispecie di premi e contributi di competenza dell'Inail.
La riduzione opera sul premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti e agevolazioni di cui il soggetto già beneficia e si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente per specifici settori.

Sull'importo del premio o contributo determinato, a seguito della riduzione, operano infine le eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni. La percentuale di riduzione fissata per ciascun anno si applica nella stessa misura sia alla rata anticipata che alla relativa regolazione o conguaglio dovuto in relazione all'anno di riferimento.
(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 25 gennaio 2016)

Ambiente

In Gazzetta il "Collegato ambientale"

E' stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale di ieri, 18 gennaio, la Legge 221 del 28 dicembre 2015 cosiddetta "Collegato ambientale" alla legge di stabilità per il 2014, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", che introduce misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche.

Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 2 febbraio.

Nelle intenzioni del Governo, il cd "Green Act" contiene, innanzitutto, misure dirette a incidere in diversi settori della green economy, attraverso la promozione del riuso delle risorse, per dare slancio a un settore economico in continua crescita, e verso un nuovo modello di sviluppo basato sulla sostenibilità ambientale, con l'adozione di una serie di semplificazioni e di incentivi che premiano i comportamenti virtuosi di consumatori, produttori e istituzioni in campo ambientale.

Tra le misure più rilevanti e attese per la difesa del suolo e la prevenzione del dissesto idrogeologico, c'è lo stanziamento di 100 milioni per la creazione, presso il Ministero dell'ambiente, del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, destinato a velocizzare la predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, accanto alla riorganizzazione dei distretti idrografici e a misure in tema di normativa edilizia. Prevista anche l'istituzione, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, di un Fondo di garanzia per le opere idriche.

Sottolineato, sempre sul fronte delle risorse impiegate, lo stanziamento di 11 milioni di euro per l'abbattimento degli edifici abusivi costruiti in zone a rischio, i 35 milioni destinati alle iniziative per la mobilità sostenibile e gli 1,8 milioni di euro per le Aree marine protette, assieme al credito d'imposta per le imprese che lavorano alla bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive, per gli anni 2017-2019, con un limite di spesa di 5,7 milioni di euro l'anno.

Nel complesso, il pacchetto prevede molteplici disposizioni di interesse ambientale, intervenendo sulla normativa della valutazione di impatto ambientale, sulla gestione dei rifiuti, in merito alla blue economy, agli appalti verdi, oltre a un corposo gruppo di norme dirette promuovere il recupero e il riuso della materia, accanto a incentivi per la differenziata, per sostenere la crescita dell'economia circolare.
(Mauro Calabrese, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 19 gennaio 2016)

Approfondimenti

Antincendio - 1
La gestione tecnica della sicurezza antincendio
*(*Dario Zanut*, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 14 gennaio 2016)*

Introduzione
Il mantenimento dei livelli di sicurezza antincendio raggiunti per ogni attività è un obbiettivo da perseguire nel tempo. La gestione della sicurezza antincendio (GSA) rappresenta la misura antincendio organizzativa atta a garantire il predetto obbiettivo.

Con l'entrata in vigore del Decreto 3 Agosto 2015 è possibile utilizzare criteri tecnici uniformi e riconosciuti per valutare le caratteristiche dell'organizzazione e le azioni da porre in atto, come proposto nella sezione S - Strategia antincendio al capitolo S.5 – Gestione della sicurezza antincendio.

Strategia antincendio - Capitolo S.5 - Gestione della sicurezza antincendio

Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
Il livelli di prestazione ed i criteri generalmente accettati per l'attribuzione all'attività sono determinati come da tabella.

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione

I
 	
Gestione della sicurezza antincendio di livello base
	Attività ove siano verificate *tutte* le seguenti condizioni:
	• profili di rischio:
	  • R_{vita} compresi in A1, A2, Ci1, Ci2, Ci3;
	  • R_{beni} pari a 1;
	  • $R_{ambiente}$ non significativo;
	• non prevalentemente destinata ad occupanti con disabilita;
	• tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -10 m e 54 m;
	• carico di incendio specifico q_f non superiore a 1200 MJ/m^2;
	• non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
	• non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione.

II Gestione della sicurezza antincendio di livello avanzato	Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione

III
 	
Gestione della sicurezza antincendio di
	Attività ove sia verificato *almeno uno* dei seguenti criteri:
	• profilo di rischio R_{beni} compreso in 3, 4;
	• elevato affollamento complessivo:
	  • se aperta al pubblico: affollamento complessivo superiore a 300 persone;
	  • se non aperta al pubblico: affollamento complessivo

livello avanzato per attività complesse	superiore a 1000 persone; • numero complessivo di posti letto superiore a 100 e profili di rischio R_{vita} compresi in D1, D2, Ciii1, Ciii2, Ciii3; • si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative e affollamento complessivo superiore a 25 persone; • si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione e affollamento complessivo superiore a 25 persone.

Le soluzioni conformi

Le soluzioni conformi sono riportate nelle tabelle S.5-4, S.5-5, S.5-6.

Struttura organizzativa minima	**Compiti e funzioni**
Responsabile dell'attività	• organizza la GSA • predispone, attua e verifica periodicamente il piano d'emergenza [1]; • garantisce il mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione; • predispone un registro dei controlli, commisurato alla complessità dell'attività, per il mantenimento del livello di sicurezza previsto nella progettazione, nell'osservanza di limitazioni e condizioni d'esercizio ivi indicate; • predispone nota informativa e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante azioni da compiere per l'utilizzo delle attrezzature antincendio e per garantire l'esodo; • verifica dell'osservanza di divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio; • provvede a formazione ed informazione del personale su procedure ed attrezzature; [1] • nomina le figure della struttura organizzativa; [1] • adotta le misure di prevenzione incendi.
Addetti al servizio Antincendio [1]	In condizioni ordinarie, attuano le disposizioni della GSA, in particolare: • attuano le misure antincendio preventive; • garantiscono la fruibilità delle vie d'esodo; • verificano la funzionalità delle misure antincendio protettive; In condizioni d'emergenza, attuano il piano d'emergenza, in particolare: • provvedono allo spegnimento di un principio di incendio; • guidano l'evacuazione degli occupanti secondo le procedure adottate; • eseguono le comunicazioni previste in emergenza; • offrono assistenza alle squadre di soccorso.
GSA in esercizio	Come prevista al paragrafo S.5.6
GSA in emergenza	Come prevista al paragrafo S.5.7

Adempimenti minimi	• prevenzione degli incendi; • istruzioni e planimetrie di piano per gli occupanti; • registro dei controlli; • piano d'emergenza [1]; • formazione ed informazione addetti al servizio antincendio. [1]
[1] Solo se attività lavorativa	

Tabella S.5-4: Soluzioni conformi per il livello di prestazione I

Struttura organizzativa minima	**Compiti e funzioni**
Responsabile dell'attività	Tutti i compiti e le funzioni del livello di prestazione I ed in aggiunta i seguenti: • adotta procedure gestionali e di manutenzione dei sistemi e delle attrezzature di sicurezza, inserite in apposito piano di mantenimento del livello di sicurezza antincendio; • eventualmente predispone centro di gestione dell'emergenza conforme a quanto previsto al paragrafo S.5.6.7; • modifica il piano di emergenza a seguito di segnalazione da parte del Coordinatore degli addetti al servizio antincendio
Coordinatore degli addetti del servizio antincendio[1]	Addetto al servizio antincendio, individuato dal responsabile dell'attività, che: • sovraintende i servizi relativi all'attuazione delle misure antincendio previste; • coordina gli interventi, in emergenza, degli addetti, la messa in sicurezza degli impianti; • si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori
Addetti al servizio antincendio[1]	Come per il livello di prestazione I
GSA in esercizio	Come prevista al paragrafo S.5.6
GSA in emergenza	Come prevista al paragrafo S.5.7
Adempimenti minimi	Tutti gli adempimenti del livello di prestazione I ed in aggiunta i seguenti: • piano di mantenimento del livello di sicurezza
[1] Solo se attività lavorativa	

Tabella S.5-5: Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

Struttura organizzativa minima	**Compiti e funzioni**
Responsabile dell'attività	Tutti i compiti e le funzioni del livello di prestazione II ed in aggiunta i seguenti: • predispone centro di gestione dell'emergenza conforme a quanto previsto al paragrafo S.5.6.7; • istituisce unita gestionale GSA.

Coordinatore unita gestionale GSA [1]	• pianifica e organizza la GSA; • predispone le procedure gestionali ed operative; • aggiorna il piano di emergenza; • segnala al responsabile dell'attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio; • prende i provvedimenti, in caso di pericolo grave ed immediato, anche di interruzione dell'attività, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; • coordina il centro di gestione dell'emergenza.
Coordinatore degli addetti del servizio antincendio [1]	Come per il livello di prestazione II
Addetti al servizio Antincendio [1]	Come per il livello di prestazione I
GSA in esercizio	Come prevista al paragrafo S.5.6
GSA in emergenza	Come prevista al paragrafo S.5.7
Adempimenti minimi	Tutti gli adempimenti del livello di prestazione II ed in aggiunta i seguenti: • centro di gestione dell'emergenza, • unità gestionale GSA.
[1] Solo se attività lavorativa	

Tabella S.5-6: Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

Le soluzioni alternative
Sono ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli di prestazione.
È considerata soluzione alternativa per tutti i livelli di prestazione l'applicazione volontaria nell'attività di un sistema di gestione di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (SGSSL) (es. secondo linee guida UNI INAIL, norma BS OHSAS 18001, ...), che comprenda gli aspetti di gestione della sicurezza antincendio e dell'emergenza come dettagliati nel presente capitolo, nel rispetto dei livelli di prestazione.

Progettazione della gestione della sicurezza
Il progettista acquisisce dal responsabile dell'attività informazioni sulle condizioni d'esercizio dell'attività e definisce la soluzione progettuale che, in virtù della strategia antincendio e delle relative misure antincendio adottate, consenta l'esercizio in sicurezza dell'attività secondo le finalità della stessa e gli obiettivi di sicurezza antincendio.

Il processo progettuale deve essere esplicitato nella relazione tecnica in cui devono essere chiaramente documentate:

a. limitazioni d'esercizio dell'attività (es. tipologia degli occupanti, massimo affollamento dei locali, tipologia degli arredi e dei materiali, massime quantità di materiali combustibili stoccabili, ecc.)

assunte come ipotesi della progettazione antincendio durante l'analisi del rischio di incendio e la conseguente identificazione del profilo di rischio dell'attività;

b. indicazioni sulle misure antincendio specifiche per la tipologia d'attività, risultanti dall'analisi del rischio di incendio;

c. indicazioni sulla manutenzione ed il controllo periodico dei sistemi rilevanti ai fini della sicurezza;

d. indicazioni sul numero di persone, sul livello di formazione ed addestramento richiesto per il personale in riferimento a particolari scelte progettuali di sicurezza antincendio. Ad esempio:

- se è prevista la procedura d'esodo per fasi in un'attività lavorativa, il personale addetto al servizio antincendio deve essere in grado di assistere l'esodo degli occupanti;

- se è prevista l'attivazione di sistemi di protezione attiva, il personale deve essere formato ed addestrato a tale scopo;

- se l'attività è prevalentemente destinata ad occupanti con disabilità, deve essere prevista apposita procedura per l'efficace gestione dell'emergenza;

e. i rischi d'incendio relativi alla presenza di aree a rischio specifico, di cui si è tenuto conto nella progettazione dei sistemi protettivi, e le relative misure antincendio;

f. indicazioni per la gestione dell'emergenza: modalità di gestione dell'esodo, di lotta all'incendio, di protezione dei beni e dell'ambiente dagli effetti dell'incendio.

Gestione della sicurezza nell'attività in esercizio
La corretta gestione della sicurezza antincendio in esercizio contribuisce all'efficacia delle altre misure antincendio adottate e deve prevedere almeno:

a. la riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e la riduzione dei suoi effetti, adottando misure di prevenzione incendi, buona pratica nell'esercizio, manutenzione, informazioni per la salvaguardia degli occupanti, formazione ed informazione del personale;

b. il controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio;

c. la preparazione alla gestione dell'emergenza, tramite l'elaborazione della pianificazione d'emergenza, esercitazioni antincendio e prove d'evacuazione periodiche.

Prevenzione degli incendi
La riduzione della probabilità di incendio deve essere svolto in funzione delle risultanze dell'analisi del rischio incendio condotta durante la fase progettuale.

Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune azioni elementari per la prevenzione degli incendi:

a. pulizia dei luoghi ed ordine ai fini della riduzione della probabilità di innesco di incendi (es. riduzione delle polveri, dei materiali stoccati scorrettamente o al di fuori dei locali deputati, ...), della velocità di crescita dei focolari (es. la stessa quantità di carta correttamente archiviata in armadi metallici riduce la velocità di propagazione dell'incendio);

b. verifica della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili;

c. verifica della corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti;

d. riduzione degli inneschi;

e. riduzione del carico di incendio;

f. sostituzione di materiali combustibili con velocità di propagazione dell'incendio rapida, con altri con velocità d'incendio più lenta;

g. controllo e manutenzione regolare dei sistemi, dispositivi, attrezzature e degli impianti rilevanti ai fini antincendi;

h. contrasto degli incendi dolosi, migliorando il controllo degli accessi e la sorveglianza, senza che ciò possa limitare la disponibilità del sistema d'esodo;

i. gestione dei lavori di manutenzione in particolare operazioni pericolose (es. lavori a caldo, ...), utilizzo sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).

j. in attività lavorative, formazione ed informazione del personale ai rischi specifici dell'attività;

Le vie d'esodo delle attività devono essere mantenute sgombre e sicuramente fruibili.

Registro dei controlli
Ove previsto dalla soluzione progettuale individuale, il responsabile dell'attività deve predisporre, con le modalità previste dalla normativa vigente, un registro dei controlli periodici dove siano annotati:

a. i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate;

b. le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per le attività lavorative;

c. le prove di evacuazione.

Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controllo da parte degli organi di controllo.

Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio
Ove previsto dalla soluzione progettuale individuale, il responsabile dell'attività deve curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio.

Sulla base del profilo di rischio dell'attività e delle risultanze della progettazione, il piano deve prevedere:

a. le attività di controllo per prevenire gli incendi secondo le disposizioni vigenti;

b. la programmazione dell'attività di informazione, formazione e addestramento del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni all'uso dei mezzi antincendio e di evacuazione in caso di emergenza tenendo conto dello specifico profilo di rischio dell'attività;

c. la specifica informazione agli occupanti;

d. i controlli delle vie di esodo, per garantirne la fruibilità, e della segnaletica di sicurezza;

e. la programmazione della manutenzione, secondo le disposizioni vigenti, dei sistemi e impianti ed attrezzature antincendio

f. la pianificazione della turnazione degli addetti antincendio in maniera tale da garantire l'attuazione del piano di emergenza in ogni momento.

Controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio
Il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle norme e documenti tecnici pertinenti e al manuale di uso e manutenzione dell'impianto e dell'attrezzatura.

Il manuale di uso e manutenzione dell'impianto e delle attrezzature antincendio è predisposto secondo la vigente normativa ed è fornito al responsabile dell'attività.

Le operazioni di controllo e manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature antincendio e la loro cadenza temporale sono almeno quelle indicate dalle norme e documenti tecnici pertinenti, nonché dal manuale d'uso e manutenzione dell'impianto.

La manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature antincendio è svolta da personale esperto in materia, sulla base della regola dell'arte, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte.

Preparazione all'emergenza
La preparazione all'emergenza, nell'ambito della gestione della sicurezza antincendio, si esplica tramite:

a. pianificazione delle procedure da eseguire in caso d'emergenza, in risposta agli scenari incidentali ipotizzati;

b. nelle attività lavorative con la formazione ed addestramento periodico del personale all'attuazione del piano d'emergenza, prove di evacuazione. La frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve tenere conto della complessità dell'attività e dell'eventuale sostituzione del personale impiegato.

2. Le misure antincendio per la preparazione all'emergenza sono riportate in tabella S.5-7.

3. La pianificazione d'emergenza deve includere planimetrie e documenti nei quali siano riportate tutte le informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza.

4. In prossimità degli accessi di ciascun piano dell'attività, devono essere esposte:

a. planimetrie esplicative del sistema d'esodo e dell'ubicazione delle attrezzature antincendio,

b. istruzioni sul comportamento degli occupanti in caso di emergenza.

5. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in caso di modifica significativa della sicurezza antincendio.

Livello di prestazione	Preparazione dell'emergenza

I	La pianificazione dell'emergenza può essere limitata all'informazione al personale ed agli occupanti sui comportamenti da tenere. Essa deve riguardare:
	• istruzioni per la chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
	• istruzioni di primo intervento antincendio, attraverso:
	  • azioni del responsabile dell'attività in rapporto alle squadre di soccorso;
	  • azioni degli eventuali addetti antincendio in riferimento alla lotta antincendio ed all'esodo, ivi compreso l'impiego di dispositivi di protezione ed attrezzature;
	  • azioni per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
	• istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche per mezzo di idonea segnaletica.

II, III	Il piano di emergenza deve contenere le procedure per la gestione dell'emergenza. In particolare: • procedure di allarme: modalità di allarme, informazione agli occupanti, modalità di diffusione dell'ordine di evacuazione; • procedure di attivazione del centro di gestione delle emergenze; • procedure di comunicazione interna e verso gli enti di soccorso pubblico: devono essere chiaramente definite le modalità e strumenti di comunicazione tra gli addetti antincendio e il centro di gestione dell'emergenza, individuate le modalità di chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire alle squadre di soccorso; • procedure di primo intervento antincendio, che devono prevedere le azioni della squadra antincendio per lo spegnimento di un principio di incendio, per l'assistenza degli occupanti nella evacuazione, per la messa in sicurezza delle apparecchiature o impianti; • procedure per l'esodo degli occupanti e le azioni di facilitazione dell'esodo; • procedure di messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti: in funzione della tipologia di impianto e della natura dell'attività, occorre definire apposite sequenze e operazioni per la messa in sicurezza delle apparecchiatura o impianti; • procedure di rientro nell'edificio al termine dell'emergenza: in funzione della complessità della struttura devono essere definite le modalità con le quali garantirne il rientro in condizioni di sicurezza.

Preparazione all'emergenza in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, delle vie d'esodo

Qualora attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo siano esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe.

Deve sempre essere prevista una pianificazione d'emergenza di sito in cui siano descritte le procedure di risposta all'emergenza per le parti comuni e per le eventuali interferenze tra le attività ai fini della sicurezza antincendio.

Centro di gestione delle emergenze
Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, deve essere predisposto apposito centro di gestione delle emergenze ai fini del coordinamento delle operazioni d'emergenza, commisurato alla complessità dell'attività.

Se previsto, il centro di gestione delle emergenze deve essere costituito:

a. nelle piccole attività con profili di rischio compresi in A1, A2, B1, B2, C1, C2: in locale ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, ...);

b. nelle altre attività: in apposito locale ad uso esclusivo, costituente compartimento antincendio, dotato di accesso dall'esterno, anche tramite percorso protetto, segnalato.

Il centro di gestione delle emergenze deve essere fornito almeno di:
a. informazioni utili alla gestione dell'emergenza (es. planimetrie, schemi di impianti, numeri telefonici...);

b. strumenti di comunicazione con le squadre di soccorso, il personale e gli occupanti;

c. centrali di controllo degli impianti di protezione attiva o ripetizione dei segnali d'allarme.

Il centro di gestione dell'emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.

Revisione periodica
Deve essere programmata la revisione periodica dell'adeguatezza delle procedure di sicurezza antincendio in uso e della pianificazione d'emergenza, tenendo conto di tutte le modifiche dell'attività; significative ai fini della sicurezza antincendio

Antincendio - 2

La nuova norma riguardante i depositi di gas naturale e biogas

*(*Dario Zanut*, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 25 febbraio 2016)*

Sulla Gazzetta Ufficiale n.35 del 12 febbraio 2016 è stato pubblicato il decreto 3 febbraio 2016; si tratta di un provvedimento molto atteso che regolamenta depositi di gas naturale, che hanno avuto uno sviluppo rilevante, in particolare i depositi biogas.
La norma, che verrà nel seguito presentata, entra in vigore il giorno 12 maggio 2016 e si struttura in 6 sezioni:
- Sezione I - Campo di applicazione e disposizioni generali
- Sezione II - Depositi in serbatoi fissi
- Sezione III – Depositi in recipienti mobili
- Sezione IV - Alimentazione diretta di reti da veicoli adibiti al trasporto di gas naturale
- Sezione V – Operazioni di carico e scarico
- Sezione VI - Disposizioni comuni

Sezione I - Depositi in serbatoi fissi
I depositi si suddividono in categorie:
- 1ª categoria: capacità oltre 120.000 mc;
- 2ª categoria: capacità oltre 20.000 e fino a 120.000 mc;
- 3ª categoria: capacità oltre 1.000 mc e fino a 20.000 mc3;
- 4ª categoria: fino a 1.000 mc.

Un deposito per l'accumulo di gas in serbatoi fissi è composto da:
- serbatoi di accumulo;
- condotte di alimentazione e di scarico;
- eventuali stazioni di compressione e cabine di decompressione del gas;
- apparecchiature di controllo, esercizio e sicurezza;
- locali destinati a impianti accessori.

Caratteristiche degli elementi costitutivi
a) Depositi costituiti da tubi-serbatoio
Ai tubi-serbatoio ed alle relative condotte di collegamento si applicano le norme riguardanti le condotte (materiali, criteri di calcolo, dispositivi di sicurezza, modalità di posa in opera, collaudo e protezione dalle azioni corrosive).
Le caratteristiche degli impianti di riduzione della pressione, ove previsti, devono essere conformi a quanto prescritto dalla Sezione 3ª del d.m. 16 aprile 2008.
A monte e a valle dello stoccaggio, deve essere installata una valvola di intercettazione, protetta da usi impropri, segnalata, facilmente accessibile e manovrabile da personale addetto.

b) Depositi costituiti da serbatoi
I serbatoi devono essere progettati, costruiti ed installati in conformità alle norme vigenti sui recipienti a pressione.
I serbatoi devono essere protetti contro la corrosione da agenti atmosferici e da eventuali sovrappressioni dovute alla irraggiamento solare mediante mezzi appropriati (verniciatura, rivestimento o sistemi equivalenti).
Scale di servizio, passerelle, passi d'uomo, ecc. devono essere realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza relative ai luoghi di lavoro.
A monte e a valle dello stoccaggio ed in corrispondenza di ciascun gruppo di serbatoi di cui al punto 2.10, deve essere installata a distanza non inferiore a 10 m dai serbatoi, una valvola di intercettazione, protetta da usi impropri, segnalata, facilmente accessibile e manovrabile, e disposta in posizione protetta dai serbatoi mediante muro paraschegge.

c) Depositi costituiti da gasometri, accumulatori pressostatici e digestore
I gasometri, gli accumulatori ed i digestori devono essere progettati, costruiti in conformità a regola d'arte e protetti dalla corrosione.

Ogni gasometro deve poter essere isolato dal resto dell'impianto: i dispositivi di intercettazione devono perciò essere facilmente accessibili in ogni momento, visivamente ben individuabili e devono essere di alta affidabilità per garantire il loro sicuro funzionamento.

In ogni condotta di collegamento deve inoltre essere inserita, nell'immediata vicinanza del gasometro, una chiusura per garantire all'occorrenza l'esclusione del gasometro dal resto dell'impianto.

Ogni gasometro deve essere dotato di:
- dispositivi appropriati per controllare il volume contenuto e la pressione interna;
- dispositivi predisposti per segnalare il raggiungimento dei valori limite, superiore ed inferiore, del contenuto ammissibile nell'esercizio del gasometro, ed eventualmente per impedirne il superamento.

Le tubazioni di collegamento degli gasometro, del accumulatori e del digestore al resto dell'impianto devono rispettare le norme previste per gli impianti di gas naturale a pressione minore di 5 bar di cui alla Sezione 1ª del d.m. 16 aprile 2008.
Gli accumulatori presso statici devono essere conformi alla norma UNI 10458.

Qualora tra l'accumulatore pressostatico e il digestore ad esso connesso non sia rispettata la distanza di sicurezza interna, per capacità di accumulo si intende la somma delle due, così come nel caso di accumulatore pressostatico installato in sommità al digestore.

Gli accumulatori pressostatici e i relativi digestori, di capacità di accumulo superiore a 500 mc, devono essere dotati dei seguenti due impianti di sicurezza automatici ed indipendenti: uno per la rilevazione di fughe di gas e uno per la rilevazione della perdita di tenuta della copertura pressostatica. Gli stessi devono essere, inoltre, dotati di un impianto di svuotamento rapido azionabile da zona protetta per la combustione in torcia.

Caratteristiche del sito
I depositi devono essere installati in aree compatibili con lo strumento urbanistico e recintati
Le Distanze di sicurezza tra i vari elementi pericolosi (recipienti, stazioni compressioni e decompressione, elementi con pericolosi per esplosione ed incendio) ed i fabbricati esterni sono:

Depositi costituiti da tubi-serbatoio (alta pressione)

Tabella 1. Correlazione tra la distanza dai tubi serbatoi e la Pressione massima di esercizio

Pressione massima di esercizio [bar]	$24 < P \leq 60$	$12 < P \leq 24$	$P \leq 12$
Distanza	10	7	5

Depositi costituiti da serbatoi (media pressione)

Serbatoi con capacità singola di accumulo	Fabbricati interni (m)	Protezione (m)	Sicurezza interna (m)	Sicurezza esterna (m)			
				1ªcat.	2ªcat.	3ªcat.	4ªcat.
Fino a 5.000	15	10	12	45	40	35	30
oltre 5.000 e fino a 10000	20			50	45	40	—
oltre 10000	30			60	50	45	—

Depositi costituiti da accumulatori presso statici, gasometri e digestori (bassa pressione)

Sezione III - Depositi in recipienti mobili

Agli effetti della presente sezione per recipiente si intende idoneo contenitore destinato a contenere gas, conforme alla normativa vigente relativa al trasporto delle sostanze pericolose (ADR/RID).

Parimenti, per le definizioni di veicolo-batteria CGEM (carro bombolaio), veicolo cisterna, pacco bombole e altre tipologie di recipienti è necessario far riferimento alla stessa normativa vigente, relativa al trasporto delle sostanze pericolose.

In funzione della capacità di accumulo, i depositi si suddividono nelle seguenti categorie:

- 1ª categoria: oltre 10.000 mc;

- 2ª categoria: oltre 5000 e fino a 10.000 mc;

- 3ª categoria: oltre 850 fino a 5000 mc;

- 4ª categoria: oltre 75 fino a 850 mc.

In funzione delle caratteristiche costruttive dei fabbricati di stoccaggio, dei recipienti di accumulo e dei box destinati alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto del gas, ai depositi possono essere conferiti due diversi gradi di sicurezza:

- sicurezza di 1° grado: qualora le caratteristiche costruttive dei manufatti siano tali da garantire il contenimento, sia lateralmente che verso l'alto, di schegge o di altri materiali proiettati in caso di scoppio (anche interrato);

- sicurezza di 2° grado: qualora le caratteristiche costruttive dei manufatti siano tali da garantire il contenimento, solo lateralmente, di schegge o di altri materiali proiettati in caso di scoppio.

I depositi di 4ª categoria possono essere realizzati all'aperto o sotto tettoia anche privi di elementi di contenimento.

Caratteristiche del sito

I depositi devono essere installati in aree compatibili con lo strumento urbanistico e recintati
Le Distanze di sicurezza tra i vari elementi pericolosi (manufatti destinati allo stoccaggio dei serbatoi, box e aree di sosta, stazioni compressioni e decompressione, elementi con pericolosi per esplosione ed incendio) ed i fabbricati esterni sono:

Depositi con sicurezza di 1° grado

Capacità di accumulo	Protezione (m)	(1) Sicurezza interna (m)	Sicurezza esterna (m)
4ª categoria	5	—	10
3ª categoria	5	—	20
2ª categoria	5	—	25
1ª categoria	5	—	30

Depositi con sicurezza di 2° grado

Capacità di accumulo	Protezione (m)	Sicurezza interna (m)	Sicurezza esterna (m)
4ª categoria	5	7,5	15
3ª categoria	10	10	20
2ª categoria	10	15	25
1ª categoria	10	15	30

Depositi di 4ª categoria senza grado di sicurezza

Capacità di accumulo	Protezione (m)	Sicurezza interna (m)	Sicurezza esterna (m)
4ª categoria	20	20	30

Caratteristiche costruttive
Gli elementi verticali dei manufatti devono essere realizzati in calcestruzzo armato o in elementi prefabbricati.

In quest'ultimo caso devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- le fondazioni devono essere realizzate con getti eseguiti in loco;

- i pannelli impiegati per il tamponamento delle pareti devono essere realizzati con doppia armatura e connessi fra loro e con i pilastri o con le travi di fondazione;

- le travi di sostegno delle coperture devono essere vincolate ai pilastri portanti e non semplicemente appoggiate;

- gli elementi costituenti la copertura (sicurezza di 1° grado) devono essere vincolati fra loro con apposite armature di collegamento e getti integrativi.

Locali fuori terra per stoccaggio dei recipienti

I fabbricati destinati a stoccaggio dei recipienti devono essere ad un solo piano fuori terra e suddivisi, se necessario, in box.

La capacità massima di accumulo per un fabbricato è fissato in 15.000 mc e per ogni box in 3000 mc.

I muri perimetrali dei fabbricati devono essere realizzati in calcestruzzo cementizio armato, con spessore minimo di 15 cm.

Per i lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto i muri divisori devono avere uno spessore di almeno 20 cm ed essere privi di aperture.

L'aerazione deve essere assicurata con aperture prive di serramenti, aventi superficie complessiva non inferiore a 1/10 della superficie in pianta del fabbricato e praticate nella parte più alta dei muri perimetrali.

Gli ingressi devono avere la minore larghezza compatibile con le esigenze di esercizio ed essere comunque non inferiori a 0,80 m e dotati di serramenti in materiale incombustibile, apribili verso l'esterno.

I box, in cui il locale sia eventualmente suddiviso, devono presentare in pianta una disposizione a pettine, a spina di pesce o di tipo analogo, tale comunque che il lato libero di ciascun box risulti protetto dalla proiezione di schegge in caso di eventuale scoppio che dovesse verificarsi negli altri box.

I muri divisori tra i vari box devono aver le stesse caratteristiche innanzi stabilite per i muri perimetrali del fabbricato e devono elevarsi fino ad un'altezza maggiore di almeno 50 cm rispetto al punto più alto dei recipienti.

A seconda del grado di sicurezza che si vuol conferire al fabbricato, la copertura deve essere realizzata come di seguito descritto:

a) Con sicurezza di 1° grado

La copertura deve essere costituita da elementi di travi o di soletta in calcestruzzo cementizio armato tali che, per forma, disposizione e dimensioni siano in grado di assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso l'alto.

In particolare, la copertura deve opportunamente protendersi oltre il filo dei muri perimetrali onde assicurare il contenimento delle schegge che dovessero essere proiettate attraverso le aperture di aerazione.

b) Con sicurezza di 2° grado

La copertura deve essere di tipo leggero, in materiale incombustibile in modo da essere facilmente divelta in caso di onda di pressione dovuta a scoppio che si verifichi nel locale.

È escluso l'impiego di lamiere metalliche, lastre di ardesie o tegole laterizie.

Locali interrati per lo stoccaggio dei recipienti
È consentito utilizzare locali interrati per depositi di recipienti, limitatamente a quelli di 4ª categoria.

I manufatti dovranno essere realizzati con materiali e modalità costruttive tali da avere caratteristiche equivalenti al 1° grado di sicurezza di cui agli articoli 3.4 e 3.9.1 a).

L'aerazione deve essere assicurata con aperture prive di serramenti poste nella parte alta delle pareti del manufatto.

L'area deve essere delimitata con recinzione metallica posta ad almeno 1,00 m. dalla proiezione orizzontale del locale.

Riempimento dei carri bombolai
Le attività di sosta per il riempimento dei carri bombolai, con capacità singola utile di accumulo fino a 6.500 mc di gas naturale, dovranno rispettare le disposizioni del punto 4.2.

Alimentazione diretta di reti da veicoli adibiti al trasporto di gas naturale
L'alimentazione della rete deve avvenire tramite impianto fisso di riduzione di 1° salto, conforme al punto 3.2 del d.m. 16 aprile 2008.

Alimentazione diretta e continuativa della rete da veicolo per trasporto di gas naturale con pressione massima di esercizio di 65 bar (6,5 Mpa)
Il sistema di alimentazione veicolo-rete deve possedere le seguenti caratteristiche:

- Avere almeno 2 valvole di eccesso di flusso sul collettore di scarico;

- Avere almeno 2 valvole di sicurezza e almeno 2 di dischi di rottura. Tali dispositivi devono essere realizzati nella parte alta del veicolo e in modo da convogliare il gas defluito verso l'alto.

Il veicolo durante le operazioni di scarico presso gli utenti deve sostare in un'area predeterminata, munita di recinzione di altezza non inferiore a 1,80 m costituita da rete metallica e munita di idonea segnaletica. La recinzione non è richiesta qualora l'area dell'utente sia collocata all'interno di un complesso provvisto di recinzione propria.

La pavimentazione in corrispondenza del punto di sosta del veicolo deve essere resistente alle sollecitazioni meccaniche del mezzo, per una fascia larga almeno 2,00 m oltre la sua proiezione orizzontale, avente pendenza massima non superiore a 1%, per evitare movimenti incontrollati del veicolo. Un'ulteriore area deve essere mantenuta completamente sgombra e priva di vegetazione, che possa costituire pericolo di incendio, in modo da garantire un'area di ampiezza complessiva non minore di 7 metri dalla proiezione orizzontale del veicolo.

Il veicolo in sosta deve rispettare le seguenti distanze:

- distanza di protezione: 5 m;

- distanza di sicurezza interna: 10 m;

- distanza di sicurezza esterna: 20 m;

- distanza dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 30 kV: 30 m;

- distanza dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV: 15 m.

Le linee elettriche aeree di tensione non superiore a 1kV non possono comunque attraversare

l'area occupata dal veicolo.

Le distanze di sicurezza devono essere aumentate del 50% se i fabbricati da proteggere, sia interni che esterni, sono destinati ad attività:

- con presenza di pubblico, con affollamento superiore a 100 unità;

- destinate a collettività, comprese nell'allegato I al d.P.R. 1° agosto 2011 n. 151;

- caratterizzate dalla detenzione e dall'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, comprese nella categoria C del suddetto decreto.

Deve essere assicurato il collegamento equipotenziale di tutte le apparecchiature, le tubazioni e le strutture metalliche, anche del veicolo, mediante presa interbloccata, in assenza della quale deve essere impedita l'alimentazione della rete.

Alimentazione diretta e continuativa di rete utente da veicolo con pressione di esercizio maggiore di 65 bar (6,5 Mpa)
In aggiunta alle condizioni di cui al punto 4.1, deve essere previsto apposito box per la sosta del veicolo, ubicato in posizione tale da rendere facile e sicura la manovra di entrata e di uscita dello stesso.

Le distanze di sicurezza da rispettare sono quelle previste per i depositi di 3ª categoria di cui al punto 3.8, in funzione del grado di sicurezza realizzato.
Le aperture del suddetto box devono osservare, rispetto agli altri elementi costitutivi l'impianto da alimentare ed ai relativi servizi interni, le distanze di sicurezza esterne di cui al punto precedente. Nel caso in cui le aperture del suddetto box siano poste a distanza inferiore, le stesse non devono essere prospicienti agli altri elementi costitutivi l'impianto o alle aperture di eventuali manufatti che li comprendono.

Le caratteristiche costruttive dei box devono essere le seguenti:

a) Con sicurezza di 1° grado
I box devono essere delimitati da due pareti longitudinali rispetto al senso di marcia del veicolo e da copertura, tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge, realizzati in calcestruzzo o altri materiali incombustibili, dimensionati conformemente al d.m. 14 gennaio 2008 recante approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni, per categoria di azione, dovuta all'esplosione, non inferiore a 2. L'altezza di detti muri deve essere tale da superare almeno di 1 m la massima altezza a cui si trovano i recipienti del veicolo. Inoltre, la lunghezza dei muri dei box deve essere, ad entrambe le estremità, eccedente di almeno 1 m l'ingombro dei recipienti installati sul veicolo. Per i lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto, le pareti devono essere prive di aperture. Devono essere previste delle aperture collocate in posizioni tali da consentire una naturale ventilazione permanente anche nella parte alta del box in modo da impedire la formazione di sacche di gas, di superficie complessiva netta pari ad almeno un decimo della superficie in pianta del box.

b) Con sicurezza di 2° grado
I box devono essere delimitati da due pareti longitudinali rispetto al senso di marcia del veicolo, tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge, realizzati in calcestruzzo o altri materiali incombustibili, dimensionati conformemente al d.m. 14 gennaio 2008 per categoria di azione dovuta all'esplosione non inferiore a 2.

L'altezza di detti muri deve essere tale da superare almeno di 1 m la massima altezza a cui si trovano i recipienti del veicolo. Inoltre, la lunghezza dei muri del box deve essere, ad entrambe le estremità, eccedente di almeno 1 m l'ingombro dei recipienti installati sul veicolo. Per i lati in adiacenza ad altri box, le pareti devono essere prive di aperture. Il box può essere scoperto oppure

dotato di copertura di tipo leggero realizzata con materiale incombustibile. In ogni caso devono essere previste delle aperture collocate in posizioni tali da consentire una naturale ventilazione permanente anche nella parte alta del box in modo da impedire la formazione di sacche di gas, di superficie complessiva netta pari ad almeno un decimo della superficie in pianta del box.

Alimentazione senza box di protezione
In alternativa alla realizzazione del box, il veicolo potrà essere utilizzato per le forniture di cui al presente articolo attuando le seguenti misure sostitutive:

a) Il veicolo all'interno dell'area adibita alla sosta, dovrà essere monitorato tramite sistemi di rilevamento di fughe di gas e incendio, collegati a dispositivi di segnalazione ottica ed acustica, che attivino una procedura di emergenza finalizzata anche alla intercettazione della fuga di gas con personale appositamente formato.

b) Lo stazionamento del veicolo durante l'alimentazione della rete deve rispettare le seguenti distanze di sicurezza:

- distanza di protezione: 10 m;

- distanza di sicurezza interna: 10 m;

- distanza di sicurezza esterna: 20 m;

- dalla proiezione di linee elettriche: si applicano le distanze di sicurezza di cui al precedente punto 4.1.

Le distanze di sicurezza devono essere aumentate del 50% se i fabbricati da proteggere, sia interni che esterni, sono destinati ad attività:

- con presenza di pubblico, con affollamento superiore a 100 unità;

- destinate a collettività, comprese nell'allegato I al d.P.R. 1° agosto 2011 n. 151;

- caratterizzate dalla detenzione e dall'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, comprese nella categoria C del suddetto decreto, con esclusione della eventuale cabina di riduzione che si alimenta.

c) sulla parte di tubazione di alimentazione dell'impianto di riduzione di 1° salto collegata al veicolo, devono essere installate due valvole di sicurezza tarate ad una pressione pari al 110% della pressione di esercizio del veicolo, con scarichi opportunamente convogliati nel rispetto delle distanze di sicurezza interne dal veicolo e dagli altri elementi pericolosi dell'impianto e ad altezza non inferiore a 3 m dal piano di campagna.

d) L'area di sosta del veicolo deve essere protetta con un impianto automatico di raffreddamento ad acqua, attivabile anche tramite comando manuale, e da almeno un idrante a muro DN45 che garantisca le prestazioni idrauliche di cui al livello di pericolosità 2 della UNI 10779. Detti impianti devono essere in grado di garantire, per almeno 60 minuti, le prestazioni idrauliche, in termini di portata e di pressione residua, nel funzionamento contemporaneo di entrambi gli impianti. Inoltre, per quanto non specificatamente indicato, per i suddetti impianti è necessario rispettare quanto previsto al punto 6.5.

Forniture temporanee di emergenza effettuate con veicoli adibiti al trasporto del gas naturale
Per forniture di "emergenza" si intendono quelle tipologie di fornitura di gas naturale effettuate esclusivamente a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di gas naturale compresso, che consentono la continuità o l'avvio di esercizio di impianti nelle situazioni nel seguito elencate o ad esse

assimilabili:

- forniture ad utenze normalmente alimentate direttamente dalla rete dei metanodotti o da depositi di gas naturale, interrotte a seguito di interventi eseguiti dalle imprese di trasporto e di distribuzione del gas o di altri accadimenti, limitatamente ai tempi strettamente necessari per il ripristino della rete e/o dei depositi;

- forniture di "garanzia" per danni, eventi e calamità naturali;

- forniture in genere dove si debba garantire continuità al servizio di erogazione ad utenze di particolare importanza o derivanti da imposizioni delle Autorità competenti.

In caso di rifornimenti di emergenza tramite veicoli adibiti al trasporto di gas naturale compresso, è ammessa la sosta e lo scarico di detti veicoli alle condizioni di seguito riportate:

a) La zona circostante il veicolo deve essere delimitata, ad almeno 5 metri di distanza, con transenne o funi e segnaletica ed indicazioni di pericolo. La zona a 2 m di distanza circostante l'impianto di preriscaldo e decompressione e l'eventuale impianto di odorizzazione, se non compresa all'interno dell'area delimitata dei veicoli adibiti al trasporto di gas naturale, deve anch'essa essere delimitata con transenne o funi e segnaletica ed indicazioni di pericolo;

b) Le distanze di sicurezza devono essere aumentate del 50% se i fabbricati da proteggere, sia interni che esterni, sono destinati ad attività:

- con presenza di pubblico, con affollamento superiore a 100 unità;

- destinate a collettività, comprese nell'allegato I al d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151;

- caratterizzate dalla detenzione e dall'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, comprese nella categoria C del suddetto decreto, con esclusione della eventuale cabina di riduzione che si alimenta.

Le linee elettriche aeree non possono attraversare l'area di ingombro dei veicoli adibiti al trasporto del gas naturale, degli impianti di preriscaldo, decompressione, degli sfiati dei dispositivi di scarico e dell'eventuale impianto di odorizzazione.

Per le linee elettriche con tensione superiore a 1 kV, gli elementi di cui sopra devono essere posizionati ad una distanza di 5 m dalla proiezione verticale del conduttore più vicino.

Le operazioni di scarico del gas devono essere presidiate, in permanenza, da personale qualificato ed opportunamente istruito, come previsto nel presente decreto, ed appositamente incaricato.

Le pressioni di alimentazione in emergenza della rete utente devono essere compatibili con le caratteristiche di progettazione ed esercizio della stessa.

Per assicurare che le pressioni massime di esercizio della condotta da rifornire vengano rispettate, tra i veicoli adibiti al trasporto del gas naturale e la condotta da alimentare deve essere obbligatoriamente utilizzato un impianto mobile di preriscaldo e decompressione.

A tal fine, il gruppo di decompressione deve essere dotato:
- di un sistema di controllo principale, costituito da un regolatore di pressione, il cui compito è quello di mantenere la pressione di valle entro i limiti della pressione massima di esercizio;

- di un sistema di sicurezza, posto a valle del sistema principale, costituito da un regolatore di pressione di emergenza (monitor), oppure da una valvola di blocco del flusso del gas, o ancora da una valvola di sicurezza che consenta lo scarico in atmosfera di una portata di gas pari a quella

della singola linea di regolazione. Lo scopo di questo sistema di sicurezza è quello di intervenire automaticamente in caso di guasto, anomalia o funzionamento irregolare del sistema di controllo principale.

Il gruppo di decompressione deve essere dotato di doppio sistema di regolazione indipendente, ciascuno dei quali sia intercettabile a monte e a valle.

Il gruppo di preriscaldo deve essere costituito da una caldaia a camera chiusa rispetto all'atmosfera esterna (Tipo C secondo Norma UNI CIG 10642) o da una caldaia elettrica, in modo da escludere la presenza di fiamme libere che possano essere a diretto contatto con i contenitori di gas naturale.

Le linee flessibili di collegamento tra ciascun veicolo adibito al trasporto del gas naturale e ciascun impianto di preriscaldo e decompressione e tra quest'ultimo e la rete da alimentare devono sempre essere ridondanti.

Ciascuna linea di collegamento deve essere indipendente ed intercettabile per poter essere sostituita, qualora necessario, senza dover interrompere, neanche temporaneamente, l'alimentazione.

L'impianto di alimentazione deve essere dotato inoltre di:

- idonei manometri per garantire l'agevole lettura dei valori della pressione in ogni sezione dell'impianto;

- sistema di scarico convogliato in candela di ogni sezione dell'impianto.

La candela di scarico deve essere posizionata ad almeno 3 metri dal piano campagna.

Nei casi in cui sia richiesta l'odorizzazione del gas, la concentrazione dell'odorizzante del gas immesso deve rimanere entro i limiti stabiliti dalle norme UNI 7133, al variare della portata di gas in transito.

Sezione V - Operazioni di carico e scarico

Operazioni di caricamento da metanodotti
Il caricamento del veicolo adibito al trasporto di gas naturale può avvenire, in alternativa alle stazioni di compressione, anche direttamente dai metanodotti, mediante appositi punti di collegamento, aventi le caratteristiche riportate al punto 4.1, senza interposizione di unità di compressione.

Operazioni di scarico dai veicoli adibiti al trasporto di gas naturale nei depositi fissi di 1ª, 2ª e 3ª categoria
I veicoli durante le operazioni di scarico devono sostare, per il tempo strettamente necessario ad eseguire le operazioni, in posizione predeterminata, ben identificata, delimitata, munita di idonea segnaletica e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa relativa al trasporto di sostanze pericolose su strada.
L'area di sosta del veicolo deve essere munita di recinzione di altezza non inferiore a 1,80 m, costituita da rete metallica. La recinzione non è richiesta qualora l'area di sosta sia collocata all'interno di un complesso provvisto di recinzione propria.

La pavimentazione in corrispondenza del punto di sosta del veicolo deve essere resistente alle sollecitazioni meccaniche del mezzo, per una fascia larga almeno 2,00 m oltre la sua proiezione orizzontale, avente pendenza massima non superiore a 1%, per evitare movimenti incontrollati del veicolo. Un'ulteriore area deve essere mantenuta completamente sgombra e priva di vegetazione, che possa costituire pericolo di incendio, in modo da garantire un'area di ampiezza complessiva non minore di 7 metri dalla proiezione orizzontale del veicolo.

Il veicolo in sosta deve rispettare le seguenti distanze:

- distanza di protezione: 10 m;

- distanza di sicurezza interna: 10 m;

- distanza di sicurezza esterna: 20 m;

- distanza dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 30 kV: 30 m;

- distanza dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV: 15 m.

Le linee elettriche aeree di tensione non superiore a 1kV non possono comunque attraversare l'area occupata dal veicolo.

Le distanze di sicurezza devono essere aumentate del 50% se i fabbricati da proteggere, sia interni che esterni, sono destinati ad attività:

- con presenza di pubblico, con affollamento superiore a 100 unità;

- destinate a collettività, comprese nell'allegato I al d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151;

- caratterizzate dalla detenzione e dall'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, comprese nella categoria C del suddetto decreto.

Le operazioni di scarico devono svolgersi sotto il controllo permanente del personale addetto.

Nel caso di depositi fuori terra, qualora la distanza tra l'area di sosta del veicolo e il deposito da rifornire, sia inferiore a quella di sicurezza interna prevista per la categoria del deposito, si dovrà interporre un terrapieno o uno schermo di protezione, progettato per sopportare una pressione statica equivalente con valore di progetto pd=20 kN/m2. La progettazione del terrapieno deve garantire la protezione del veicolo e dello stoccaggio; in alternativa, potrà essere realizzato nell'area di sosta del veicolo un impianto automatico di raffreddamento conforme a quanto specificato al punto 6.5.

Operazioni di scarico presso i depositi fissi di 4ª categoria
I veicoli adibiti al trasporto del gas naturale durante le operazioni di scarico devono sostare in posizione predeterminata, ben identificata, delimitata, munita di idonea segnaletica e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa ADR.
Il pavimento della zona di sosta deve essere contornato da un'altra fascia laterale di larghezza almeno di 3 m priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.
Dal perimetro del veicolo deve essere mantenuta una distanza minima di 3 m rispetto al perimetro del deposito e di 10 m rispetto ai fabbricati.

Sezione VI - Disposizioni Comuni

Requisiti del personale
Il personale addetto alle operazioni di carico/scarico deve essere di provata capacità e possedere le cognizioni necessarie per una corretta e sicura esecuzione di tutte le operazioni connesse.

A tal fine il suddetto personale deve aver frequentato uno specifico corso di addestramento. L'organizzazione del corso è affidata ad organismi qualificati. I requisiti degli organismi, le modalità di effettuazione dei corsi ed i relativi programmi sono stabiliti dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Al termine di ciascun corso, che comprende una parte teorica e una parte pratica, viene rilasciato ai partecipanti un attestato di proficua frequenza.

Da questo specifico corso di addestramento possono essere esentati:

a) gli iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art 16 del D.lgs. 139/06;

b) il personale che all'atto della pubblicazione del presente decreto abbia già maturato una comprovata esperienza di almeno 5 anni nelle forniture nello specifico settore e ciò sia attestato da apposita dichiarazione del Titolare dell'Impresa, che ne dichiara sotto la propria responsabilità l'idoneità a svolgere questa attività;

c) i tecnici abilitati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo il D.lgs. 40/00 e integrazione del D.lgs. 35 del 27 gennaio 2010, specificatamente formati alla gestione delle operazioni di carico, scarico e trasporto delle merci pericolose ADR.

Le operazioni di carico/scarico devono essere effettuate sotto la diretta responsabilità del personale incaricato nel rispetto della normativa vigente.

Per le forniture di emergenza, la verifica dell'idoneità del sito ai sensi del presente decreto ed in generale per il sicuro avvio e svolgimento delle operazioni di carico/scarico, deve essere stabilita da parte di Professionista abilitato iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 139/06.

Nel caso di forniture di emergenza inferiori a 20.000 Sm3, ad attività non comprese nell'allegato I al d.P.R. 151/11 non, la verifica dell'idoneità del sito può essere effettuata dal responsabile tecnico dell'azienda fornitrice del gas.

Operazioni di scarico

L'area oggetto della sosta degli automezzi ed il percorso delle tubazioni di collegamento con i recipienti dovrà essere resa totalmente inaccessibile al normale transito delle persone e dei veicoli estranei all'attività in corso.

Le operazioni di scarico devono essere condotte nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) e stabilite in base all'applicazione del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In ogni caso il personale tecnico responsabile delle operazioni di scarico incaricato del rifornimento, prima di iniziare le operazioni, deve comunque:

- assicurarsi della quantità massima di prodotto che può essere trasferita;

- verificare l'efficienza delle apparecchiature a corredo dei recipienti e/o dell'impianto e l'assenza di perdite;

- effettuare il collegamento equipotenziale tra automezzi e punto di riempimento;

- verificare la tenuta degli accoppiamenti effettuati;

- verificare la presenza della segnaletica di sicurezza prevista e il rispetto dei divieti al contorno del serbatoio;

- redigere apposito verbale di messa in servizio, a seguito degli accertamenti effettuati, controfirmato dall'utente e conservato dall'azienda fornitrice per eventuali controlli degli organi di vigilanza.

Obblighi degli utenti
Gli utenti, ad esclusione delle modifiche che si rendessero necessarie per le forniture di emergenza, sono tenuti ad osservare le limitazioni imposte al contorno della zona di installazione del deposito ed a non alterarne le condizioni di sicurezza ai fini antincendi.

Impianti elettrici
Impianti elettrici e di protezione contro scariche atmosferiche che devono essere realizzati a regola d'arte in conformità alla normativa vigente.

Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
Devono essere istallati estintori portatili il cui numero e caratteristiche stabilite in relazione alla valutazione del rischio di incendio, in conformità ai criteri applicabili previsti dalla normativa vigente.

La capacità estinguente non potrà essere inferiore a 34A 144B C.

La piazzola di sosta del veicolo che effettua il carico o scarico del gas deve essere corredata di n. 2 estintori con capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C oltre a n. 1 estintore carrellato con capacità estinguente A-B1-C.

Nel caso di operazioni di scarico presso i depositi fissi di 4ª categoria, gli estintori carrellati possono essere omessi qualora la piazzola di sosta sia protetta con le caratteristiche di cui al punto 6.5.2.

Deve essere realizzata rete antincendio realizzata secondo norme di buona tecnica (UNI 10779), La norma prescrive le caratteristiche prestazionali e di alimentazione.

I depositi fissi di 1ª, 2ª, 3ª categoria e quelli di 4ª categoria di capacità geometrica superiore a 100 m3, costituiti da più di un serbatoio fuori terra, nonché le aree di sosta per le operazioni di carico/scarico dei veicoli adibiti al trasporto del gas, devono essere protetti da un impianto di raffreddamento a pioggia realizzato secondo le norme di buona tecnica ed in conformità alla normativa vigente.

Gli impianti di raffreddamento devono essere realizzati in modo che l'intera superficie delle zone da proteggere sia efficacemente ed uniformemente irrorata dall'acqua di raffreddamento, anche in presenza di vento.

Gli impianti di raffreddamento delle aree di carico/scarico, ove previsti, devono essere realizzati con tubi provvisti di ugelli spruzzatori disposti in modo da coprire l'intera area destinata alla sosta dei veicoli e delle relative attrezzature durante le operazioni di carico/scarico.

Gli impianti di raffreddamento delle zone di deposito bombole possono essere realizzati mediante tubi provvisti di ugelli spruzzatori oppure, in alternativa, per depositi all'aperto, mediante monitori idrici fissi o mobili provvisti di lance a getto multiplo e opportunamente ubicati, di pari efficacia.

La portata d'acqua specifica degli impianti di raffreddamento deve essere almeno pari a:

- 5 l/min/mq sui serbatoi fuori terra e sui depositi di bombole;

- 10 l/min/mq sui carri bombolai e i veicoli cisterna sotto travaso.

Tali portate dovranno essere dimensionate in funzione della superficie totale di ciascun serbatoio e della proiezione orizzontale delle zone da proteggere, nel caso di depositi di bombole o di carri bombolai e di veicoli cisterna sotto travaso.

Gli impianti per il raffreddamento delle aree dei vari elementi pericolosi devono essere singolarmente intercettabili.

Le valvole manuali di intercettazione degli impianti di raffreddamento devono essere ubicate a distanza di almeno 15 m dai punti pericolosi, in zona protetta e segnalate con cartello indicatore delle zone di intervento servite. È consigliabile concentrare tutte le valvole di intercettazione in un'unica postazione, opportunamente ubicata e protetta.

In caso di presenza contemporanea di impianto ad idranti e impianto di raffreddamento, l'alimentazione idrica degli impianti antincendio deve essere realizzata in conformità alla UNI EN 12845 deve garantire le prestazioni idrauliche richieste per il funzionamento contemporaneo dell'impianto di raffreddamento di maggiore portata e dell'impianto manuale a idranti per la durata massima prevista per gli stessi.

Altre misure di sicurezza

Quando i serbatoi, le tubazioni se fuori terra, le aree di sosta dei veicoli che effettuano operazioni di carico/scarico, sono poste in adiacenza a zone transitabili da veicoli, deve essere realizzata una idonea difesa fissa atta ad impedire urti accidentali contro essi, posta a distanza non inferiore a 1,00 m dagli elementi da proteggere. Nel caso la difesa sia costituita semplicemente da un cordolo, questo deve avere altezza minima di 0,20 m e deve essere posto a distanza non inferiore a 1,5 m.

Devono essere attuate le misure per la protezione da atmosfere esplosive previste dal titolo XI del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Nel caso di forniture di emergenza, dovranno essere predisposte idonee procedure in conformità a quanto indicato al punto 6.1.

Segnaletica di sicurezza

Deve essere istallata segnaletica di sicurezza di tipo fisso, in particolare allo scopo di:

- avvertire dei pericoli derivanti dalle sostanze infiammabili;

- segnalare il divieto di avvicinamento al deposito di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere;

- indicare le norme di comportamento, i recapiti telefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico dell'azienda responsabile della condotta o dell'impianto da alimentare, allo scopo di consentire tempestive segnalazioni di situazioni anomale o di emergenza anche da parte di terzi;

- segnalare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Le tubazioni di gas in vista devono essere contraddistinte con il colore giallo ad esclusione delle tubazioni impiegate in occasione delle forniture di emergenza.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione – IV sezione penale - Sentenza 21 gennaio 2016 n. 2544

Dell'infortunio risponde anche l'azienda, per illecito amministrativo

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 26 gennaio 2015)

Dell'infortunio sul lavoro causato dalla violazione delle norme di sicurezza ne rispondono in sede penale gli autori del fatto e, in sede amministrativa, anche gli enti da cui dipendono direttamente i soggetti imputati di tali violazioni.

La decisione è stata assunta dalla Corte di cassazione (sentenza 2544/2016), chiamata a pronunciarsi a seguito di un ricorso proposto dai responsabili di una società e dalla società stessa contro la sentenza di condanna di tutte le parti in primo e secondo grado per l'infortunio mortale di un dipendente. L'amministratore e il direttore tecnico della società sono stati condannati per omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche. La società, invece, è stata dichiarata responsabile - sempre per omicidio colposo - dell'illecito amministrativo in base all'articolo 25 septies del Dlgs 231/2001, (ora trasfuso nell'articolo 300 del Dlgs 81/2008).

La Cassazione, nel confutare la tesi difensiva, ha precisato che l'articolo 5 del Dlgs 231/2001 individua i criteri di imputazione oggettiva dell'ente nel fatto che i reati siano commessi nell'interesse o vantaggio, anche non esclusivo, dell'ente, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o gestione (anche di fatto) oppure da dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno di questi soggetti.

Interesse e vantaggio esprimono concetti giuridicamente diversi e possono essere alternativi: il primo attiene a una valutazione antecedente alla commissione del reato presupposto, mentre il secondo implica un effettivo conseguimento a seguito della consumazione del reato (con valutazione ex post).

Ricorre il requisito dell'interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'infortunio, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica, quando, cioè, la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito non di una semplice sottovalutazione dei rischi o della errata considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalizzata a risparmiare sui costi dell'impresa. In tal caso l'autore della violazione ha consapevolmente disatteso la normativa allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente come, per esempio, far ottenere alla società una risparmio sui costi della sicurezza.

Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, ha violato sistematicamente le norme di prevenzione consentendo una riduzione dei costi e un contenimento della spesa cui consegue un maggior profitto per l'ente.

Per evitare tale responsabilità l'ente, ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs 231/2001 (ora articolo 30 del Dlgs 81/2008) avrebbe dovuto provare che erano stati adottati modelli di organizzazione e

gestione idonei a prevenire reati e aver affidato ad apposito organismo il compito di vigilare sull'osservanza dei modelli e controllato su tale compito.

Sicurezza sul lavoro e temporanea sospensione della prestazione lavorativa

(Elio Cherubini, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 10 febbraio 2016)

Tutela delle condizioni di lavoro - Mancata adozione delle misure di sicurezza e violazione dell'art. 2087 c.c. - Eccezione di inadempimento - Rifiuto della prestazione lavorativa - Legittimità - Diritto alla conservazione della retribuzione – Sussistenza

In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. non solo è legittimo, a fronte dell'inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, ma costui conserva, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore.

Nota

Con ricorso al Tribunale di Torino un gruppo di lavoratori ha dedotto: di essere addetti all'assemblaggio di portiere auto, che durante lo svolgimento della prestazione numerose volte si era verificata, nel recente passato, la caduta delle portiere mettendo in pericolo la loro incolumità, che all'ennesimo episodio di caduta si sono rifiutati di continuare ad eseguire la prestazione lamentando il mancato adempimento datoriale agli obblighi in materia di salute e sicurezza, che al termine dell'intervento della squadra di manutenzione - durato circa 1.45 h - hanno regolarmente ripreso la loro attività, che l'azienda ha trattenuto la retribuzione relativa a tale lasso temporale. Tutto ciò premesso hanno chiesto il rimborso di quanto trattenuto, affermando la legittimità della sospensione della prestazione.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo non applicabile l'art. 1460 c.c. in ragione della non gravità dell'inadempimento datoriale. La Corte d'Appello di Torino ha accolto il gravame proposto dai lavoratori e condannato la società a restituire gli importi trattenuti, ritenendo sussistenti tutti i requisiti previsti dall'art. 1460 c.c.. In particolare, la Corte territoriale ha reputato legittimo il rifiuto temporaneo della prestazione valorizzando: che l'episodio della caduta della portiera seguiva molti altri analoghi, che la stessa azienda aveva ammesso che da tale evento potevano derivare gravi danni agli addetti qualora investiti, che la sospensione della prestazione era durata il tempo strettamente necessario per consentire ai manutentori di apportare le misure di sicurezza necessarie a tutelare la loro incolumità. Sulla base di tali valutazioni la Corte ha riformato la decisione di primo grado affermando che, in presenza di un astensione legittima, il principio di corrispettività delle prestazioni impone che non derivi un danno in capo al soggetto che ha subito l'inadempimento datoriale.

Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a 5 articolati motivi ed il lavoratori hanno resistito con controricorso.

In sintesi la decisione viene censurata in primis per avere i giudici di appello riconosciuto la permanenza dell'obbligo retributivo pur in assenza di attività lavorativa, il che urterebbe contro il principio di corrispettività del contratto di lavoro.

Nel respingere tale motivo la Suprema Corte afferma il principio di cui alla massima, riportandosi al consolidato orientamento secondo cui la violazione dell'art. 2087 c.c. legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione eccependo l'inadempimento altrui (Cass. 7 maggio 2013, n. 10553; Cass. 10 agosto 2012, n. 14375; Cass. 18 maggio 2006, n. 11664; Cass. 9 maggio 2005, n. 9576). Aggiunge la Cassazione che il rilievo costituzionale dei beni protetti dall'art. 2087 c.c. consente, per garantire l'effettività della tutela, non solo azioni volte all'adempimento dell'obbligo di sicurezza od alla cessazione del comportamento lesivo, ovvero a riparare il danno subito, ma anche l'esercizio del potere di autotutela contrattuale rappresentato dall'eccezione di inadempimento rifiutando l'esecuzione della prestazione in ambiente nocivo e/o non protetto. La società censura, poi, la

sentenza laddove la Corte territoriale ha affermato la sussistenza della gravità dell'inadempimento datoriale, a suo dire mal valutando il quadro istruttorio. La Suprema Corte nel respingere la doglianza precisa che, nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora una parte giustifichi il proprio inadempimento con quello della controparte, occorre effettuare una valutazione comparativa del comportamento anche con riguardo ai rapporti di causalità e proporzionalità delle rispettive inadempienze in relazione alla funzione economico-sociale del contratto ed ai diversi obblighi gravanti sulle parti onde stabilire se il rifiuto della prestazione è giustificato dalla condotta inadempiente della controparte. In tale contesto, se l'inadempimento cronologicamente anteriore non è "grave", il rifiuto della controparte di adempiere è contrario al principio di buona fede ed è, quindi, ingiustificato (Cass. 7 novembre 2005, n. 21479; Cass. 11 maggio 1998, n. 4743). La valutazione della gravità dell'inadempimento è, tuttavia, rimesso ai giudici del merito e, secondo la Cassazione, nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto una corretta valutazione di tutti gli aspetti sopra indicati con motivazione congrua e logica, pertanto il motivo viene respinto ed il ricorso rigettato.

Rassegna normativa

(G.U. 4 marzo 2016, n. 53)

Ambiente

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali
(G.U. 18 gennaio 2016, n. 13)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 novembre 2015
Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio per le aree soggette a ricaduta di materiale piroclastico - Zona gialla.
(G.U. 18 gennaio 2016, n. 13)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 dicembre 2015
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto.
(G.U. 18 gennaio 2016, n. 13)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 dicembre 2015
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Calabria.
(G.U. 18 gennaio 2016, n. 13)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 dicembre 2015
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Sicilia.
(G.U. 18 gennaio 2016, n. 13)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 dicembre 2015
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Campania.
(G.U. 18 gennaio 2016, n. 13)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2016
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza della tromba d'aria che il giorno 8 luglio 2015 ha colpito il territorio dei Comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno ed in conseguenza delle avversità atmosferiche verificatisi il 4 agosto 2015 nei territori dei Comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore e Auronzo, in Provincia di Belluno.
(G.U. 19 gennaio 2016, n. 14)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2016
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 15 al 17 marzo e dal 23 al 25 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Asti e Cuneo e dei Comuni di Strevi in provincia di Alessandria e di Viù in provincia di Torino.
(G.U. 19 gennaio 2016, n. 14)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 24 dicembre 2015
Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale.
(G.U. 21 gennaio 2016, n. 16)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 24 dicembre 2015
Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza.
(G.U. 21 gennaio 2016, n. 16)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 20 gennaio 2016
Ulteriori disposizioni per favorire e regolare il subentro della Regione Umbria nelle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dei gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della Regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009. (Ordinanza n. 314).
(G.U. 27 gennaio 2016, n. 21)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 20 gennaio 2016
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 5 e 6 marzo 2015 hanno colpito il territorio della Regione Molise. (Ordinanza n. 313).
(G.U. 27 gennaio 2016, n. 21)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMUNICATO
Fissazione dei limiti tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico (fluviale, acque interne) presso la foce del fiume Sangro, ricadente nel territorio dei Comuni di Torino di Sangro e di Fossacesia.
(G.U. 28 gennaio 2016, n. 22)

LEGGE 1 febbraio 2016, n. 13
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
(G.U. 2 febbraio 2016, n. 26)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 31 dicembre 2015
Proroga del termine previsto dall'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante: «Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.».
(G.U. 2 febbraio 2016, n. 26)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 dicembre 2015, n. 225
Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti

nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne.
(G.U. 3 febbraio 2016, n. 27)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 26 gennaio 2016
Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al completamento in regime ordinario delle attività inerenti alla situazione di criticità in atto nel territorio dei Comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio. Proroga della contabilità speciale n. 3067. (Ordinanza n. 315).
(G.U. 3 febbraio 2016, n. 27)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 26 gennaio 2016
Proroga della contabilità speciale n. 5367. Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a regolare la chiusura dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Provincia di Messina il 1° ottobre 2009. (Ordinanza n. 316).
(G.U. 3 febbraio 2016, n. 27)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 27 gennaio 2016
Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al completamento in regime ordinario delle attività inerenti allo stato di criticità relativo alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate all'uso umano superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della Regione Lazio. Proroga della contabilità speciale n. 5575. (Ordinanza n. 317).
(G.U. 3 febbraio 2016, n. 27)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti fertilizzanti, per l'anno 2016.
(G.U. 4 febbraio 2016, n. 28)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 dicembre 2015
Definizione dei criteri secondo i quali, per il legno o prodotti da esso derivati, oggetto del provvedimento di confisca, viene disposta la conservazione ai fini didattici o scientifici o la distruzione o la vendita mediante asta pubblica.
(G.U. 5 febbraio 2016, n. 29)

DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2016, n. 14
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio.
(G.U. 8 febbraio 2016, n. 31)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 dicembre 2015
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.
(G.U. 10 febbraio 2016, n. 33)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 20 gennaio 2016

Determinazione della misura del sovracanone BIM dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il periodo 2 febbraio 2016-31 dicembre 2017 del biennio 1º gennaio 2016-31 dicembre 2017.
(G.U. 12 febbraio 2016, n. 35)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 5 febbraio 2016
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il rientro nella gestione ordinaria delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità derivante dal rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Regione Puglia. (Ordinanza n. 318).
(G.U. 15 febbraio 2016, n. 37)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 febbraio 2016
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Abruzzo.
(G.U. 17 febbraio 2016, n. 39)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 febbraio 2016
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Emilia Romagna.
(G.U. 17 febbraio 2016, n. 39)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 febbraio 2016
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Piemonte.
(G.U. 17 febbraio 2016, n. 39)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 febbraio 2016
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Puglia.
(G.U. 17 febbraio 2016, n. 39)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 11 febbraio 2016
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità derivante dagli eventi atmosferici e dalle violente mareggiate verificatisi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio della Regione Emilia-Romagna ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma. Proroga della contabilità speciale n. 5469. (Ordinanza n. 319).
(G.U. 19 febbraio 2016, n. 41)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 11 febbraio 2016
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014 nel territorio della medesima regione. (Ordinanza n. 321).
(G.U. 19 febbraio 2016, n. 41)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 16 febbraio 2016
Proroga delle contabilità speciali n. 3233 e n 5235. Iniziative finalizzate al definitivo superamento delle situazioni di criticità determinatesi a seguito dei fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei Comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli e in conseguenza degli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio di alcuni comuni delle Province di Roma, Frosinone e Latina nei giorni 20 e 21 maggio 2008. (Ordinanza n. 322).
(G.U. 23 febbraio 2016, n. 44)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 febbraio 2016
Modifica del decreto 19 giugno 2015, recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana.)
(G.U. 26 febbraio 2016, n. 47)

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 24 dicembre 2015
Riparto tra le regioni dei fondi destinati alla ricerca e allo sviluppo di metodi alternativi all'uso degli animali per fini sperimentali.
(G.U. 29 febbraio 2016, n. 49)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2016
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 5 e 6 marzo 2015 hanno colpito il territorio della regione Molise.
(G.U. 2 marzo 2016, n. 51)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2016
Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania.
(G.U. 2 marzo 2016, n. 51)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2016
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 10 al 22 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Foggia e Taranto.
(G.U. 3 marzo 2016, n. 52)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2016
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel periodo dall'8 settembre al 3 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Catania, Enna e Messina.
(G.U. 4 marzo 2016, n. 53)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2016
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Olbia-Tempio, Nuoro e dell'Ogliastra.
(G.U. 4 marzo 2016, n. 53)

Sicurezza

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMUNICATO

Disciplina delle procedure inerenti la vita tecnica degli impianti a fune, in applicazione del decreto del 1° dicembre 2015.
(G.U. 18 gennaio 2016, n. 13)

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 gennaio 2016
Modifica del decreto 24 aprile 2013, recante: «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.».
(G.U. 18 gennaio 2016, n. 13)

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO,
COMUNICATO
Avviso per il finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.
(G.U. 19 gennaio 2016, n. 14)

MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti
(G.U. 26 gennaio 2016, n. 20)

MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti
(G.U. 26 gennaio 2016, n. 20)

MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo
(G.U. 26 gennaio 2016, n. 20)

MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti
(G.U. 26 gennaio 2016, n. 20)

MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi
(G.U. 26 gennaio 2016, n. 20)

MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti
(G.U. 26 gennaio 2016, n. 20)

MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti
(G.U. 26 gennaio 2016, n. 20)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Individuazione delle modalità e dei termini per la designazione e l'individuazione dei componenti

della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.
(G.U. 4 febbraio 2016, n. 28)

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
COMUNICATO
Abrogazione del regolamento «Regolamentazione tecnica in materia di rilascio e rinnovo di licenze di pilotaggio».
(G.U. 9 febbraio 2016, n. 32)

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
COMUNICATO
Adozione del regolamento «Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto», Emendamento 1.
(G.U. 9 febbraio 2016, n. 32)

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
COMUNICATO
Adozione del regolamento «Servizi aerei non di linea che si svolgono al di fuori dell'Unione Europea», Edizione 2.
(G.U. 9 febbraio 2016, n. 32)

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
COMUNICATO
Abrogazione del regolamento «Regolamentazione tecnica in materia di rilascio e rinnovo di licenze di pilotaggio».
(G.U. 9 febbraio 2016, n. 32)

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
COMUNICATO
Adozione del regolamento «Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto», Emendamento 1.
(G.U. 9 febbraio 2016, n. 32)

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
COMUNICATO
Adozione del regolamento «Servizi aerei non di linea che si svolgono al di fuori dell'Unione Europea», Edizione 2.
(G.U. 9 febbraio 2016, n. 32)

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 novembre 2015
Modifiche al decreto 4 marzo 2009 di istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro.
(G.U. 10 febbraio 2016, n. 33)

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 3 febbraio 2016
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.
(G.U. 12 febbraio 2016, n. 35)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMUNICATO
Disciplina delle procedure per il prolungamento della proroga della vita tecnica degli impianti a fune da uno a due anni.
(G.U. 12 febbraio 2016, n. 35)

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 24 dicembre 2015
Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2011.
(G.U. 17 febbraio 2016, n. 39)

LEGGE 25 febbraio 2016, n. 21
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(G.U. 26 febbraio 2016, n. 47)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 15 febbraio 2016
Istituzione del corso di formazione «High Voltage Technology» per il personale marittimo.
(G.U. 26 febbraio 2016, n. 47)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 15 febbraio 2016
Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri.
(G.U. 26 febbraio 2016, n. 47)

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 26
Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione).
(G.U. 4 marzo 2016, n. 53)

Punto norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate nel corso del mese di gennaio 2016 dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio.

UNI – Commissione Protezione Attiva contro gli Incendi

- ERRATA CORRIGE EC 1-2016 UNI EN 12845:2015 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione

Scopri le linee guida UMAN

Visita www.uman.it

Esperto risponde

Requisiti docente corsi formazione per formatori

D. *Vorremmo sapere quali sono i requisiti necessari (sia del docente che della struttura) per organizzare i corsi di formazione da 24 ore, indicati come "percorso formativo in didattica" nel D.I. 6 marzo 2013, al fine di soddisfare uno dei requisiti per qualificare i docenti sulla sicurezza.*

R. Il percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori) non trova, ad oggi, alcuna specifica regolamentazione. Esistono, in realtà, numerosi provvedimenti che contengono i requisiti dei docenti ma che non trovano applicazione ai corsi di formazione per formatori, richiamati nel D.I. 6 marzo 2013. Si tratta, in particolare degli accordi tra Stato, Regioni e Province autonome del 21/12/2011 - che danno attuazione agli articoli 34 e 37 del D.Lgs 81/08 i quali contengono i requisiti dei docenti limitatamente ai corsi definiti da tali accordi (dirigenti, preposti, lavoratori e datori di lavoro Rspp). Esistono poi altre norme in corso di validità che, per altri tipi di corsi, esprimono specifici requisiti per i docenti formatori in ambito salute e sicurezza. Si tratta, in particolare: dell'Accordo Stato Regioni del 26/1/2006 relativo ai requisiti dei corsi per la formazione degli RSPP e ASPP, che è attualmente in fase di revisione. dell'Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 relativo all''individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Per quanto riguarda i coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione, i corsi di formazione sono normati dall'allegato XIV che, invece, non definisce alcun requisito in merito ai docenti. Per quanto attiene ai corsi antincendio di cui al DM 10/3/1998 nell'allegato IX non viene richiesto alcun requisito per quanto attiene al docente formatore. Per quanto attiene, infine ai corsi di primo soccorso di cui al Dm 388/03 i requisiti sono esplicitati nell'articolo 3 comma 2: La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato. Nessun provvedimento è stato ad oggi emanato con riferimento ai requisiti necessari per organizzare i corsi di formazione da 24 ore, indicati nel D.I. 6 marzo 2013.
(Il Sole 24 ORE – Tecnici24 Risponde, 1 febbraio 2016)

Installazione manichette antincendio

D. *Nel Esiste una normativa specifica che indichi a che altezza da terra vanno posizionate le cassette contenenti le manichette antincendio?*

R. Non esiste una norma tecnica che indichi a quale altezza da terra devono essere posizionate le cassette antincendio. La norma UNI 10779 (Progettazione ed esercizio reti idranti) prevede genericamente che "Gli idranti e/o i naspi devono essere installati in posizione ben visibile e facilmente raggiungibile". Inoltre occorre tenere conto che gli idranti devono essere raggiunti ed utilizzati da singolo operatore addestrato. Per quanto sopra viene comunemente considerata

"buona tecnica" un'altezza di 1,5 - 1,7 m, che consente il raggiungimento ed prelievo da parte di persone adulte di altezza media. Infatti gran parte dei produttori di cassette antincendio prescrivono, per l'istallazione, l'altezza sopra indicata. Occorre tener presente che le prescrizioni di installazione fornite dal produttore sono da considerarsi buona tecnica, e quindi le indicazioni contenute nelle schede tecniche di prodotto devono essere osservate.
(Il Sole 24 ORE – Tecnici24 Risponde, 25 gennaio 2016)

Calendario

Gli eventi e gli incontri UMAN da marzo a aprile 2016

QUANDO	DOVE	COSA
17 marzo	Mostra Covegno Expocomfort Rho – Fiera Milano	Convegno "Stazioni di pompaggio antincendio en 12845: installazione e manutenzione"
1 aprile	Padova Confindustria Padova	Convegno "Il nuovo codice di prevenzione incendi"
27 aprile	Pescara Confindustria Pescara	Seminario Manutenzioni Antincendio
28 aprile	Pescara Teatro Flaiano	Sicurtech Village

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma

© 2016 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.